ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 210

41° anno

28 luglio 1998

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CE) n. 1623/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento dei cereali** 1

* **Regolamento (CE) n. 1624/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi** 3

* **Regolamento (CE) n. 1625/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, le maggiorazioni mensili del prezzo d'intervento del risone** 5

* **Regolamento (CE) n. 1626/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che fissa per la campagna di commercializzazione 1998/1999 gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino** 6

* **Regolamento (CE) n. 1627/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo** 8

* **Regolamento (CE) n. 1628/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1998/1999** 10

* **Regolamento (CE) n. 1629/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità** 11

* **Regolamento (CE) n. 1630/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89 — 1997/98, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole** 12

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

* **Regolamento (CE) n. 1631/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario** 14

* **Regolamento (CE) n. 1632/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce, per il raccolto 1998, i premi ed i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco** 15

* **Regolamento (CE) n. 1633/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine** 17

* **Regolamento (CE) n. 1634/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine** 18

* **Regolamento (CE) n. 1635/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che deroga, a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi** 21

* **Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio** 23

* **Regolamento (CE) n. 1637/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana** 28

* **Regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi** 32

* **Regolamento (CE) n. 1639/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva** 38

Regolamento (CE) n. 1640/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 40

Regolamento (CE) n. 1641/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento austriaco 43

Regolamento (CE) n. 1642/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 1998 48

Regolamento (CE) n. 1643/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 50

Regolamento (CE) n. 1644/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, relativo al rilascio, il 30 luglio 1998 dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il terzo trimestre 1998 52

* **Regolamento (CE) n. 1645/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, recante aumento del volume del contingente tariffario di importazione di banane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, per il 1998** [1] 53

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

IT

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario *(segue)*

* **Regolamento (CE) n. 1646/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che fissa quantitativi per l'importazione di banane destinate all'approvvigionamento della Comunità per il quarto trimestre del 1998** (1) 55

* **Regolamento (CE) n. 1647/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 411/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi d'esercizio e all'aiuto finanziario comunitario** 59

* **Regolamento (CE) n. 1648/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1998/1999** 63

* **Regolamento (CE) n. 1649/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che fissa, per la campagna 1998/1999, il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per le uve secche non trasformate** 72

* **Regolamento (CE) n. 1650/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, recante quattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna** 73

* **Regolamento (CE) n. 1651/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1998** (1) 75

Regolamento (CE) n. 1652/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania 76

Regolamento (CE) n. 1653/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia 78

Regolamento (CE) n. 1654/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli 80

Regolamento (CE) n. 1655/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 1998 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra 82

Regolamento (CE) n. 1656/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998 84

Regolamento (CE) n. 1657/98 della Commissione, del 27 luglio 1998, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1998 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania 86

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1623/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ([2]),

visto il parere del Parlamento europeo ([3]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([4]),

considerando che, nel determinare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di cereali secondo il fabbisogno del mercato;

considerando che, nel quadro della riforma della politica agricola comune, è stata prevista in particolare la fissazione di un prezzo di intervento unico per tutti i cereali; che tale prezzo è stato stabilito ad un livello molto ridotto, applicato per tappe; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle maggiorazioni mensili;

considerando che il prezzo di intervento del granturco e del sorgo applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre corrisponde a quello del mese di maggio della campagna precedente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, per la campagna di commercializzazione 1998/1999 le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento valido per il primo mese della campagna, sono le seguenti:

(in ecu per tonnellata)

		Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento
Luglio	1998	—
Agosto	1998	—
Settembre	1998	—
Ottobre	1998	—
Novembre	1998	1,0
Dicembre	1998	2,0
Gennaio	1999	3,0
Febbraio	1999	4,0
Marzo	1999	5,0
Aprile	1999	6,0
Maggio	1999	7,0
Giugno	1999	7,0

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1998/1999.

([1]) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).
([2]) GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 1.
([3]) GU C 210 del 6. 7. 1998.
([4]) GU C 214 del 10. 7. 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

REGOLAMENTO (CE) N. 1624/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 [3], gli Stati membri possono applicare una o più superfici di base nazionali; che in tal caso gli Stati membri possono scegliere di suddividere ciascuna superficie di base nazionale in sottosuperfici di base e di concentrare la totalità o parte delle misure necessarie sulle sottosuperfici di base per le quali è stato rilevato un superamento;

considerando che gli Stati membri sono tenuti a notificare prima del 15 maggio ai produttori e alla Commissione il ricorso a questa opzione e il modo in cui essi intendono applicare le misure;

considerando che l'esperienza acquisita nel 1997 ha dimostrato che la data 15 maggio non è adeguata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede che i produttori sono obbligati a mettere a riposo una percentuale annualmente prestabilita dei loro seminativi; che i produttori beneficiano di pagamenti compensativi per le terre messe a riposo oltre alla quota obbligatoria; che la superficie messa a riposo non può tuttavia superare quella destinata ai seminativi per la quale è richiesto un pagamento compensativo; che le superfici messe a riposo su base obbligatoria o volontaria possono essere destinate ad usi non alimentari, tra i quali l'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa offre, in certe regioni, possibilità interessanti di diversificazione;

considerando che è opportuno consentire alle autorità nazionali di favorire ulteriormente tali produzioni adattando i regimi di aiuti nazionali che coprono parzialmente i costi di introduzione di tali colture pluriennali;

considerando che una superficie sufficiente per azienda è necessaria affinché la coltivazione di tali piante energetiche sia fattibile; che è opportuno prevedere in tal caso che la superficie messa a riposo sulla quale vengano effettuate colture pluriennali destinate alla produzione di biomasse possa superare quella destinata ai seminativi;

considerando che è opportuno prorogare di 12 mesi il periodo di 60 mesi durante i quali i produttori che hanno messo a riposo delle terre ai sensi del reoglamento (CEE) n. 2328/91 [4] hanno potuto proseguire tale ritiro per evitare la rimessa a coltura di tali terre o di mettere in difficoltà i produttori che hanno iniziato a coltivare su tali terre determinate piante energetiche;

considerando che occorre modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1765/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 7, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Lo Stato membro che decida di avvalersi delle possibilità di cui al presente paragrafo deve notificare ai produttori e alla Commissione, entro il 15 settembre, la scelta effettuata, nonché le relative modalità d'applicazione.»

2) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti nazionali fino al 50 % del costo di introduzione di colture pluriennali destinate alla produzione di biomassa su terre messe a riposo.»;

b) al paragrafo 6, primo comma, il testo seguente è aggiunto:

«Tuttavia, quando la superficie messa a riposo è utilizzata per colture pluriennali destinate alla produzione di biomassa, gli Stati membri possono autorizzare i produttori a mettere a riposo una superficie superiore a quella destinata ai seminativi per la quale è richiesto un pagamento compensativo.»;

c) al paragrafo 6, secondo comma i termini «60 mesi» sono sostituiti da «72 mesi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1998/1999.

[1] GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 3.
[2] GU C 210 del 6. 7. 1998.
[3] GU L 181 dell' 1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3).
[4] GU L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 950/97 (GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

REGOLAMENTO (CE) N. 1625/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, le maggiorazioni mensili del prezzo d'intervento del risone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), in particolare l'articolo 3 paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ([2]),

visto il parere del Parlamento europeo ([3]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([4]),

considerando che all'atto della fissazione dell'importo delle maggiorazioni mensili, occorre tener conto delle spese di magazzinaggio de di finanziamento del magazzinaggio del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso tenendo conto del fabbisogno del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 è pari a 2 ecu per tonnellata per il prezzo d'intervento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

([1]) GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
([2]) GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 4.
([3]) GU C 210 del 6. 7. 1998.
([4]) GU C 214 del 10. 7. 1998.

REGOLAMENTO (CE) N. 1626/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che fissa per la campagna di commercializzazione 1998/1999 gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del predetto regolamento, tale importo è fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato tenendo conto del prezzo delle fibre e dei semi di canapa e di lino sul mercato mondiale;

considerando che il mercato della canapa è caratterizzato nelle ultime campagne da un forte e costante incremento delle superfici; che, per contenere tale processo che protebbe turbare l'equilibrio del mercato a più lungo termine e al fine di attenuare le conseguenze sulle spese di bilancio, è necessario adattare in conformità l'importo dell'aiuto;

considerando che, secondo l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70, la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata al momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa, in base ai criteri stabiliti nel predetto paragrafo; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione del mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie; che occorre altresì tener conto del finanziamento già previsto;

considerando che, ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, devono essere fissati ai livelli sotto indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono stabiliti:

a) a 815,86 ecu per ettaro per il lino;

b) a 662,88 ecu per ettaro per la canapa.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l'importo da trattenere dall'aiuto per il lino destinato al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato a 0 ecu per ettaro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 1998.

[1] GU L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).
[2] GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 9.
[3] GU C 210 del 6. 7. 1998.
[4] GU C 214 del 10. 7. 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER

REGOLAMENTO (CE) N. 1627/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1998; che, tenuto conto della situazione del mercato nel settore vitivinicolo, è opportuno prorogare tale divieto fino al 31 agosto 2000, in attesa delle decisioni del Consiglio sulla riforma del settore; che d'altra parte agli Stati membri è necessaria una campagna supplementare per attuare la disposizione adottata nel 1996 che autorizza nuovi impianti in superfici destinate alla produzione di determinati vini; che, d'altra parte, per consentire l'adattamento del potenziale di produzione di determinati vini alla domanda crescente del mercato, è necessario autorizzare nuovamente per due campagne gli Stati membri a concedere diritti di nuovi impianti, in limiti precisi e a condizioni che evitano ogni rischio di aumento del potenziale per dei vini che non garantiscono sbocchi sufficienti;

considerando che, per tener conto delle condizioni particolari di produzione dei vini da tavola in Spagna, è opportuno prevedere deroghe temporanee in materia di taglio dei vini in tale Stato membro;

considerando che è opportuno, mediante deroga temporanea, confermare ad un livello inferiore per taluni Stati membri il tenore di acidità totale dei vini da tavola per tener conto dell'evoluzione constatata in questo campo;

considerando che, in attesa delle decisioni del Consiglio sulla riforma del settore e per evitare ogni vuoto giuridico, occorre prorogare di una campagna alcune disposizioni dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 [4];

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1997/1998; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarre la loro attuazione per una campagna viticola;

considerando che a norma dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della camapagna viticola 1997/1998, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché eventuali proposte al riguardo; che, data l'importanza che riveste nel settore del vino il problema del tenore di anidride solforosa, è necessario elaborare proposte tenendo conto, in particolare, dei lavori dell'Ufficio intenazionale della vigna e del vino (O.I.V.), che occorre pertanto rinviare la scadenza di una campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 1:

— nel primo comma, i termini «31 agosto 1998» sono sostituiti da «31 agosto 2000»;

— nel terzo comma, dopo «1997/1998» sono aggiunti i termini «e/o 1998/1999»;

— dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Gli Stati membri possono inoltre autorizzare nuovi impianti durante le campagne viticole 1998/1999 e 1999/2000.

Tali autorizzazioni non possono superare per Stato membro i limiti seguenti per l'insieme delle due campagne:

Germania	289 ha
Grecia	208 ha
Spagna	3 615 ha
Francia	2 584 ha
Italia	2 442 ha
Lussemburgo	4 ha
Austria	139 ha
Portogallo	719 ha.

Tali autorizzazioni non possono essere concesse:

— ai vini prodotti nelle zone determinate oggetto, nelle ultime tre campagne, di premi d'abbandono definitivo di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88;

[1] GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 13.
[2] GU C 210 del 6. 7. 1998.
[3] GU C 214 del 10. 7. 1998.
[4] GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 (GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1).

— ai vini prodotti nelle regioni amministrative nelle quali il totale delle quantità distillate volontariamente durante le ultime tre campagne ha superato il 10 % del totale della produzione di tali campagne.

Facendo la ripartizione di tali diritti gli Stati membri garantiscono in via prioritaria che essi rispondono ai requisiti delle zone determinate nelle quali degli impianti sono stati effettuati durante le tre campagne precedenti utilizzando i diritti di reimpianto resi disponibili da altre regioni di produzione.

Se dei nuovi diritti di impianto sono previsti nell'ambito della riforma, i diritti di impianto menzionati al quarto e quinto comma saranno presi in considerazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate per procedere alla concessione dell'autorizzazione, l'elenco dei vini che ne hanno beneficiato e le superfici corrispodenti».

2) All'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, i termini «tra il 1° settembre 1997 e il 31 agosto 1998» sono sostituiti dai termini «tra il 1° settembre 1998 e il 31 agosto 1999».

3) All'articolo 39,

— paragrafo 10, primo e secondo comma, i termini «1997/1998» sono sostituiti dai termini «1998/1999»;

— paragrafo 11, i termini «1997/1998» sono sostituiti dai termini «1998/1999».

4) All'articolo 46, paragrafo 4, i termini «1997/1998» sono sostituiti dai termini «1998/1999».

5) All'articolo 65, paragrafo 5, la data del 1° aprile 1998 è sostituita da quella del 1° aprile 1999 e la data del 1° settembre 1998 è sostituita da quella del 1° settembre 1999.

6) Nell'allegato I, punto 13, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per le campagne 1997/1998 e 1998/1999, i vini da tavola prodotti in Francia, Italia, Portogallo e nelle regioni spagnole delle zone viticole C diverse dalle regioni delle Asturie, delle Baleari, dei Cantabrici, della Galizia, nonché dalle province di Guipúzcoa e di Vizcaya, e immessi al consumo rispettivamente sui mercati della Francia, dell'Italia, del Portogallo e della Spagna possono avere un tenore in acidità totale non inferiore a 3,5 grammi per litro, espressi in acido tartrico».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER

REGOLAMENTO (CE) N. 1628/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1998/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire tali obiettivi è di importanza fondamentale evitare che aumenti il divario tra produzione e domanda; che a tal fine occorre fissare i prezzi di orientamento per la campagna 1998/1999 allo stesso livello di quelli adottati per la campagna precedente;

considerando che i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quali definiti dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1998/1999, i prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento
R I	3,828 ECU/% vol/hl
R II	3,828 ECU/% vol/hl
R III	62,15 ECU/hl
A I	3,828 ECU/% vol/hl
A II	82,81 ECU/hl
A III	94,57 ECU/hl

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER

(1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 12.
(3) GU C 210 del 6. 7. 1998.
(4) GU C 214 del 10. 7. 1998.

REGOLAMENTO (CE) N. 1629/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio [4] e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio [5], sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1998, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare le scadenze previsti all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 11, paragrafo 3, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».

2) All'articolo 16, paragrafo 3, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 2, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».

2) All'articolo 6, paragrafo 2, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER

(1) GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 15.
(2) GU C 210 del 6. 7. 1998.
(3) GU C 214 del 10. 7. 1998.
(4) GU L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1594/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 35).
(5) GU L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1594/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 1630/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89 — 1997/98, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1442/88 [4] si intende incoraggiare l'abbandono definitivo delle superfici viticole attraverso la concessione di premi;

considerando che, in attesa dell'adozione della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è opportuno prorogare l'attuale regime di premi per l'abbandono definitivo di superfici viticole, limitando tuttavia la superficie globale interessata;

considerando che l'articolo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1442/88 esclude dal premio di abbandono definitivo le superfici inferiori a 25 are, salvo il caso particolare in cui essere costituiscono la totalità delle superfici viticole coltivate dell'azienda in questione; che l'esperienza maturata dimostra che tale limite rischia di essere troppo elevato in talune regioni viticole, caratterizzate da una frammentazione molto alta delle parcelle; che è necessario consentire agli Stati membri di fissare per tali regioni una soglia inferiore a 25 are, ma non inferiore a 10 are,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89 — 1998/99, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole».

2) All'articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva del secondo comma, i termini «campagne viticole 1996/1997 e 1997/1998» sono sostituiti dai termini «campagne viticole 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999».

3) All'articolo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«Tuttavia, in deroga al primo comma, lettera a) gli Stati membri possono prevedere la concessione del premio di abbandono definitivo per le superfici pari o superiore a 10 are.

In tal caso, l'ammontare del premio per ettaro è fissato in funzione del rendimento secondo lo schema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).»

4) All'articolo 11, primo comma, i termini «che inizia il 31 luglio 1998 e scade il 31 dicembre 1999 al più tardi», sono sostituiti dai termini «che inizia il 31 luglio 1999 e scade il 31 dicembre 2000 al più tardi».

5) All'articolo 17 bis, terzo comma, la data del 15 maggio 1998 è sostituita da quella del 15 maggio 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttora, l'articolo 1, punto 5) è applicabile a decorrere dal 15 maggio 1998.

[1] GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 16.
[2] GU C 210 del 6. 7. 1998.
[3] GU C 214 del 10. 7. 1998.
[4] GU L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 191/98 (GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 15).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER

REGOLAMENTO (CE) N. 1631/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 80,

vista la proposta della Commissione [2],

considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2392/86 [3] devono essere abbastanza flessibili per adattarsi all'evoluzione dell'organizzazione comune del mercato vitivinivolo; che, tenuto conto delle difficoltà tecniche incontrate rispettivamente dalla Spagna dalla Grecia e dal Portogallo per dotarsi dello schedario viticolo, è opportuno prorogare il termine stabilito dall'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2392/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 2392/86, è aggiunta la frase seguente:

«La data limite per la costituzione dello schedario è il 31 dicembre 1999 in Spagna e 31 dicembre 2000 in Grecia e Portogallo».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER

[1] GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale).
[2] GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 17.
[3] GU L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1596/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 38).

REGOLAMENTO (CE) N. 1632/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che stabilisce, per il raccolto 1998, i premi ed i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che, all'atto della fissazione dei premi nel settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che l'importo dei premi deve tener conto in particolare delle possibilità di smercio registrate in passato e di quelle prevedibili per i diversi tipi di tabacco, in condizioni di concorrenza normali; che, in base a tali criteri, occorre mantenere, per la raccolta del 1998, gli importi dei premi agli stessi livelli già determinati per la raccolta precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1998, l'importo del premio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio, nonché gli importi supplementari, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER

(1) GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 11).
(2) GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 18.
(3) GU C 210 del 6. 7. 1998.
(4) GU C 214 del 10. 7. 1998.

ALLEGATO

PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEL RACCOLTO 1998

	I Flue cured	II Light air cured	III Dark air cured	IV Fire cured	V Sun cured	VI Basmas	VII Katerini	VIII Kaba Koulak
ECU/kg	2,70965	2,16748	2,16748	2,38362	2,16748	3,75415	3,18541	2,27615

IMPORTI SUPPLEMENTARI

Varietà	ECU/kg
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	0,4238
Badischer Burley E e ibridi derivati	0,6786
Virgin D e ibridi derivati, Virginia e ibridi derivati	0,3876
Paraguay e ibridi derivati, Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	0,3163
Nijkerk	0,1847
Misionero e ibridi derivati, Rio Grande e ibridi derivati	0,2016

REGOLAMENTO (CE) N. 1633/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che il Consiglio, con l'adozione del regolamento (CEE) n. 2222/96 [3], ha modificato a titolo temporaneo i massimali regionali fissati dall'articolo 4 b, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio [4], corrispondenti al numero di bovini maschi che possono beneficiare del premio speciale a titolo degli anni 1997 e 1998; che misure a lungo termine sono in corso di elaborazione; che è dunque opportuno prolungare per un altro anno i massimali regionali modificati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2222/96 ha autorizzato la Commissione ad adottare le misure necessarie per quanto riguarda i diritti al premio per vacca nutrice non utilizzati dai produttori nel 1997 e 1998 e trasferiti alla riserva nazionale; che per gli stessi motivi sopra esposti è opportuno prolungare di un anno tale autorizzazione;

considerando che per evitare riduzioni troppo elevate dell'importo del premio speciale ai bovini maschi castrati negli Stati membri i cui produttori hanno beneficiato del premio di destagionalizzazione nel 1998, ma per i quali non sussistono i requisiti per la concessione del tasso intero nel 1999, bisogna prevedere, in via eccezionale, un finanziamento comunitario nel 1999 per la concessione del tasso ridotto;

considerando che la ristrutturazione dell'allevamento maschile nei nuovi Länder tedeschi non è ancora completamente terminata; che è opportuno prevedere la proroga, per il 1999, della deroga all'applicazione del limite di novanta animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1) all'articolo 4 b, paragrafo 3, lettera b), secondo comma i termini «a titolo degli anni 1997 e 1998» sono sostituiti dai termini «a titolo degli anni 1997, 1998 e 1999»;

2) all'articolo 4 c, paragrafo 3, il comma seguente è inserito dopo il secondo comma:

«Tuttavia, per l'anno 1999, il secondo comma non si applica.»;

3) all'articolo 4 f, paragrafo 4, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— le misure relative ai diritti individuali non utilizzati nel 1997, 1998 e 1999 e trasferiti alla riserva nazionale,».

4) All'articolo 4 k, paragrafo 1, quale applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999, è aggiunta la lettera seguente:

«d) nonostante la lettera a), per l'anno 1999 e per i nuovi Länder tedeschi, la Germania è autorizzata a derogare all'applicazione del limite di 90 animali di cui all'articolo 4 b, paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER

[1] GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 23.
[2] GU C 210 del 6. 7. 1998.
[3] GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.
[4] GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 (GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 1634/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che obiettivo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che in quest'ottica è necessario fissare i prezzi per la campagna 1999 al livello indicato nel presente regolamento;

considerando che occorre fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso delle campagne 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 in materia di ammasso privato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 504,07 ecu per 100 chilogrammi, peso carcassa.

Articolo 2

Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato secondo la tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER

[1] GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25).
[2] GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 24.
[3] GU C 210 del 6. 7. 1998.
[4] GU C 214 del 10. 7. 1998.

ALLEGATO

CAMPAGNA 1999

(ecu per 100 chilogrammi-peso carcassa)

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo di base
4 gennaio 1999	1	515,06
11 gennaio 1999	2	518,58
18 gennaio 1999	3	522,67
25 gennaio 1999	4	525,59
1° febbraio 1999	5	528,51
8 febbraio 1999	6	531,42
15 febbraio 1999	7	534,35
22 febbraio 1999	8	537,27
1° marzo 1999	9	539,61
8 marzo 1999	10	541,94
15 marzo 1999	11	543,11
22 marzo 1999	12	543,11
29 marzo 1999	13	541,94
5 aprile 1999	14	540,30
12 aprile 1999	15	538,09
19 aprile 1999	16	534,94
26 aprile 1999	17	532,60
3 maggio 1999	18	529,09
10 maggio 1999	19	525,59
17 maggio 1999	20	520,92
24 maggio 1999	21	515,08
31 maggio 1999	22	509,23
7 giugno 1999	23	502,24
14 giugno 1999	24	496,39
21 giugno 1999	25	491,72
28 giugno 1999	26	487,05
5 luglio 1999	27	483,55
12 luglio 1999	28	481,20
19 luglio 1999	29	480,01
26 luglio 1999	30	479,45
2 agosto 1999	31	478,83
9 agosto 1999	32	478,83
16 agosto 1999	33	478,83
23 agosto 1999	34	478,83
30 agosto 1999	35	478,83
6 settembre 1999	36	478,83
13 settembre 1999	37	478,83
20 settembre 1999	38	478,83
27 settembre 1999	39	478,86
4 ottobre 1999	40	478,98
11 ottobre 1999	41	479,10
18 ottobre 1999	42	479,20
25 ottobre 1999	43	479,30

(ecu per 100 chilogrammi-peso carcassa)

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo di base
1º novembre 1999	44	480,00
8 novembre 1999	45	480,95
15 novembre 1999	46	482,00
22 novembre 1999	47	483,20
29 novembre 1999	48	486,10
6 dicembre 1999	49	490,75
13 dicembre 1999	50	496,60
20 dicembre 1999	51	503,85
27 dicembre 1999	52	511,50

REGOLAMENTO (CE) N. 1635/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che deroga, a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che il regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 [2] prevede che, per fruire dei pagamenti compensativi nel quadro del regime generale, i produttori hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei loro terreni investiti a seminativi; che tale percentuale dovrebbe essere rivista in base all'andamento della produzione e del mercato;

considerando che, da quando è stato istituito il suddetto regime il mercato dei cereali ha ritrovato un maggiore equilibrio, grazie soprattutto all'aumento del consumo interno; che tale situazione, abbinata all'esistenza di scorte molto limitate e a prezzi elevati sui mercati, aveva permesso, nelle scorse campagne, di fissare la percentuale del ritiro obbligatorio ad un livello sensibilmente inferiore al livello prestabilito;

considerando che l'andamento recente del mercato dei cereali, sia sul mercato comunitario che sul mercato mondiale, ha determinato un'inversione di tendenza, in particolare per quanto riguarda il livello delle scorte pubbliche e il livello dei prezzi sul mercato mondiale;

considerando che è necessario tener conto di tale situazione ai fini della fissazione del tasso di ritiro obbligatorio per la campagna 1999/2000; che quindi è necessario fissare il suddetto tasso ad un livello sufficiente ad evitare che si riformino scorte pubbliche troppo cospicue alla vigilia della prima campagna di applicazione dell'Agenda 2000;

considerando che è opportuno continuare a sospendere l'applicazione della messa a riposo straordinaria; che, come corollario, è necessario ridurre il livello della sanzione prevista in caso di superamento di un massimale di seminativo irriguo; che è opportuno adattare l'aumento previsto in caso di trasferimento dell'obbligo di messa a riposo e non applicarlo in caso di trasferimento verso zone sensibili dal punto di vista dell'ambiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1999/2000 e in deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92:

— l'obbligo di messa a riposo di cui al paragrafo 1 di tale articolo è stabilito al 10 %;

— l'aumento di cui al paragrafo 7, secondo trattino, di tale articolo, è stabilito all'1 %. Tuttavia, non si applica nessun aumento ai trasferimenti effettuati verso una particolare regione dove sono realizzati degli obiettivi ambientali.

Articolo 2

In caso di superamento di una superficie di base a titolo della campagna 1998/1999, non si applica la messa a riposo straordinaria di cui all'articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 3

Per la campagna 1998/1999 e in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, in caso di superamento di un massimale di seminativo irriguo, i pagamenti compensativi per la percentuale di superficie irrigua sono in ogni caso ridotti proporzionalmente alla percentuale di superamento constatata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU C 210 del 6. 7. 1998.
[2] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

REGOLAMENTO (CE) N. 1636/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

(1) considerando che l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2075/92 [3] dispone che la Commissione presenti proposte sul regime dei premi e sul regime delle quote che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio;

(2) considerando che l'attuale situazione del mercato del tabacco, caratterizzata dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda, causata in gran parte dalla qualità inadeguata della produzione comunitaria, richiede l'attuazione di una riforma radicale del settore che consenta di migliorarne la situazione economica; che tale riforma deve prefiggersi di differenziare l'aiuto comunitario in base alla qualità della produzione, rendere più semplice e flessibile il regime delle quote, rafforzare i controlli e migliorare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente;

(3) considerando che, occorre aumentare il premio per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivate in Belgio, Germania, Francia ed Austria; che il Consiglio ridurrà, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, i limiti di garanzia di questi Stati membri onde assicurare la conservazione della neutralità di bilancio;

(4) considerando che, per incentivare il miglioramento della qualità e del valore della produzione comunitaria, garantendo al tempo stesso il sostegno al reddito dei produttori, è opportuno vincolare il pagamento di una parte del premio al valore del tabacco prodotto; che l'entità della differenziazione di cui sopra può variare in funzione delle varietà e degli Stati membri in cui è coltivato il tabacco; che questa differenziazione, per essere efficace, deve essere compresa entro un margine di fluttuazione; che, tenuto conto dell'importanza delle modifiche apportate, è opportuno prevedere un periodo di transizione; che è opportuno istituire tale sistema nell'ambito delle associazioni di produttori in modo da poter confrontare il prezzo di mercato ottenuto da ogni singolo produttore;

(5) considerando che è indispensabile potenziare i controlli nel settore del tabacco; che occorre precisare le definizioni di «produttore», «impresa di prima trasformazione» e «prima trasformazione del tabacco» e consentire agli organismi di controllo di avere accesso a tutte le informazioni utili per l'espletamento dei loro compiti;

(6) considerando che è opoortuno istituire un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione in modo che i prezzi contrattuali del tabacco siano maggiormente correlati alle condizioni del mercato; che occorre prevedere tale sistema a titolo facoltativo per gli Stati membri al fine di tener conto delle diverse strutture;

(7) considerando che l'impresa di trasformazione, partecipando alla determinazione del prezzo d'acquisto del tabacco consegnato, svolge una funzione centrale nella fissazione del livello del premio che deve essere versato ai singoli produttori; che l'impresa di prima trasformazione beneficia indirettamente dell'aiuto comunitario con l'acquisto di un prodotto sovvenzionato; che è opportuno consentire alle autorità nazionali di adottare le misure opportune nei confronti delle imprese di trasformazione che non rispettano la normativa comunitaria; che a tale scopo occorre predisporre un sistema di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione che possono firmare contratti di coltivazione; che il riconoscimento deve essere revocato qualora non vengano rispettate le norme in vigore;

(8) considerando che, per semplificare la gestione amministrativa del settore, l'associazione di produttori deve provvedere al versamento della parte variabile del premio ai produttori, nonché alla ripartizione delle quote di produzione tra i suoi membri;

(9) considerando che è opportuno consentire la cessione di quote di produzione tra produttori allo scopo di migliorare le strutture della produzione; che occorre inoltre predisporre un sistema di riscatto delle quote di cui potrebbero beneficiare i produttori che intendono abbandonare il settore e che non trovano acquirenti per le loro quote;

(10) considerando che è indispensabile garantire che vengano prese in considerazione le esigenze di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente; che a tale scopo è opportuno raddoppiare la ritenuta sul premio con la quale viene finanziato il Fondo comunitario di

[1] GU C 108 del 7. 4. 1998, pag. 87.
[2] GU C 210 del 6. 7. 1998.
[3] GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 11).

ricerca e d'informazione nel settore del tabacco greggio; che è inoltre opportuno utilizzare l'aiuto specifico non solo per aiutare le associazioni di produttori a svolgere i nuovi compiti di gestione loro affidati, ma per finanziare altresì azioni intese a migliorare il rispetto dell'ambiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. A partire dal raccolto 1999 è istituito un regime dei premi il cui importo è unico per tutte le varietà di tabacco che rientrano in uno stesso gruppo.

2. Tuttavia, è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivate in Belgio, Germania, Francia e Austria. Tale importo è pari al 65 % della differenza tra il premio concesso per tali tabacchi a norma del paragrafo 1 e il premio applicabile al raccolto 1992.»

2) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 4 bis*

1. Il premio comprende una parte fissa, una parte variabile e un aiuto specifico.

2. La parte variabile del premio rappresenta un'aliquota compresa tra il 30 % e il 45 % dell'importo totale del premio stesso. L'applicazione della parte variabile viene realizzata gradualmente fino al raccolto 2001. La parte variabile può essere adattata nell'ambito della suddetta forcella per gruppo di varietà e per Stato membro.

3. La parte fissa del premio è corrisposta all'associazione di produttori, che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, ovvero a ciascun singolo produttore che non sia membro di un'associazione.

4. La parte variabile del premio è corrisposta all'associazione di produttori che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, in base al prezzo d'acquisto pagato dall'impresa di prima trasformazione per l'acquisto della rispettiva produzione individuale.

5. È concesso all'associazione dei produttori un aiuto specifico che non può essere superiore al 2 % dell'importo totale del premio.»

3) Gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente:

«*Articolo 6*

1. Il contratto di coltivazione è concluso tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un'associazione di produttori o un singolo produttore non aderente ad un'associazione, dall'altro.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

— "produttori": i singoli produttori non aderenti ad un'associazione, i singoli produttori membri di un'associazione e le associazioni di produttori, che consegnano la loro produzione di tabacco greggio ad un'impresa di prima trasformazione nell'ambito di un contratto di coltivazione;

— "impresa di prima trasformazione": qualsiasi persona fisica o giuridica riconosciuta che, dotata di impianti e attrezzature consone a tale scopo, effettua la prima trasformazione del tabacco e gestisce, in proprio nome o in proprio conto, uno o più stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio;

— "prima trasformazione del tabacco": la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un produttore in un prodotto stabile, conservato e condizionato in balle o colli omogenei di qualità corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture).

3. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:

— impegno dell'impresa di prima trasformazione a versare al produttore il prezzo d'acquisto secondo il grado di qualità;

— impegno del produttore a consegnare all'impresa di trasformazione il tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi contrattuali.

4. L'organismo competente dello Stato membro versa, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 3, primo trattino:

— l'importo della parte fissa del premio all'associazione di produttori o ai singoli produttori che non siano membri di associazioni,

— l'importo della parte variabile del premio e l'aiuto specifico all'associazione di produttori.

Tuttavia, a titolo transitorio e per un periodo non superiore a due raccolti, il premio può essere versato tramite l'impresa di prima trasformazione.

5. Qualora le sue strutture lo giustifichino, lo Stato membro può applicare un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, che concerne l'insieme dei contratti di cui al paragrafo 1, conclusi prima della data di inizio delle consegne del tabacco.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Tali modalità riguardano in particolare:

— la delimitazione delle zone di produzione per ciascuna varietà;

— i requisiti qualitativi del tabacco consegnato;

— gli elementi complementari del contratto di coltivazione e il termine ultimo per la sua conclusione;

— l'eventuale obbligo per il produttore di costituire una cauzione, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione, nel caso di domande di anticipi;

— la determinazione della parte variabile del premio;

— le condizioni specifiche per la concessione del premio quando il contratto di coltivazione è concluso con un'associazione di produttori;

— le disposizioni da applicare in caso di inadempimento degli obblighi regolamentari che incombono al produttore o all'impresa di prima trasformazione;

— l'attuazione di un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, compresa la possibilità per il primo acquirente di coprire le offerte eventuali.»

4) Gli articoli da 8 a 14 sono sostituiti dal testo seguente:

«*Articolo 8*

È fissato per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 350 600 tonnellate di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto.

Entro tale limite il Consiglio stabilisce per tre raccolti consecutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, i limiti di garanzia specifici per ogni gruppo di varietà.

Articolo 9

1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito un regime di quote di produzione.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri produttori, per gli Stati membri produttori, per tre raccolti consecutivi, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.

3. In base ai quantitativi stabiliti a norma del paragrafo 2 e fatta salva l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono le quote di produzione tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione o tra le associazioni di produttori in misura proporzionale alla media dei quantitativi consegnati per la trasformazione da ogni singolo produttore nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartiti per gruppo di varietà.

4. Prima della data limite prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione, gli Stati membri possono essere autorizzati a trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un algro gruppo di varietà, a norma del paragrafo 3.

Fatta salva l'applicazione del terzo comma, ad ogni tonnellate di riduzione del quantitativo limite per un gruppo di varietà corrisponde una tonnellata al massimo di aumento per l'altro gruppo di varietà.

Il trasferimento di quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà all'altro non può comportare una spesa supplementare a carico del FEAOG.

La definizione dei quantitativi di cui al primo comma è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 23.

5. È istituita una riserva nazionale di quote, le cui modalità di funzionamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 10

1. Non può essere concesso alcun premio per quantitativi superiori alla quota assegnata al produttore.

2. In deroga al paragrafo 1, per ogni gruppo di varietà un produttore può consegnare la produzione eccedentaria entro il limite massimo del 10 % della propria quota; tale produzione eccedentaria è ammissibile al premio concesso per il raccolto successivo, purché durante quest'ultimo l'interessato proceda ad una corrispondente riduzione della produzione in modo che rimangano rispettate le quote cumulate per i due raccolti in questione.

3. Gli Stati membri devono disporre dei dati esatti sulla produzione di tutti i singoli produttori in modo che, se del caso, le quote di produzione possano essere assegnate a questi ultimi.

4. All'interno di ciascuno Stato membro produttore, le quote di produzione possono essere cedute tra singoli produttori.

Articolo 11

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

TITOLO III

Misure di orientamento della produzione

Articolo 12

L'aiuto specifico di cui all'articolo 4bis è versato all'associazione di produttori allo scopo di migliorare il rispetto dell'ambiente, incentivare la qualità della produzione, consolidare la gestione e garantire il rispetto della regolamentazione comunitaria in seno all'associazione.

Articolo 13

1. È istituito un Fondo comunitario del tabacco finanziario mediante una ritenuta pari al 2 % del premio.

2. Il Fondo finanzia azioni nei settori seguenti:

a) la lotta contro il tabagismo, in particolare l'informazione del pubblico sui pericoli connessi al consumo del tabacco;

b) — la ricerca sulla coltura del tabacco greggio, allo scopo soprattutto di creare o sviluppare varietà e metodi colturali meno nocivi alla salute dell'uomo e più adattati alle condizioni di mercato e di sostenere il rispetto dell'ambiente;

— la creazione o lo sviluppo di impieghi alernativi del tabacco greggio;

c) studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre colture o attività;

d) divulgazione alle autorità nazionali e ai settori interessati dei risultati ottenuti nei settori di cui ai punti a), b) e c).

Articolo 14

1. Per agevolare la riconversione dei produttori che a titolo individuale e su base volontaria intendano abbandonare l'attività nel settore, viene predisposto un programma di riscatto delle quote con riduzione corrispondente dei limiti di garanzia di cui all'articolo 8.

2. Per consentire la riconversione verso altre attività delle regioni produttrici di tabacco in difficoltà possono essere attuati programmi strutturali di sviluppo rurale nel quadro delle politiche strutturali comunitarie.»

5) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 14 bis*

Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali modalità prevedono in particolare disposizioni concernenti:

— la fissazione del livello dell'aiuto specifico,

— la definizione dell'associazione di produttori che può beneficiare dell'aiuto specifico,

— le condizioni per il riconoscimento dell'associazione,

— l'utilizzazione dell'aiuto specifico, in particolare per quanto riguarda la ripartizione appropriata delle risorse tra le finalità definite all'articolo 12, paragrafo 1,

— la fissazione del prezzo di riscatto delle quote, che non deve essere tale da incoraggiare l'uscita eccessiva di produttori dal settore,

— la definizione sulla base di una proposta dello Stato membro delle zone di produzione sensibili e/o dei gruppi di varietà di alta qualità esentati dal programma di riscatto delle quote, che non possono riguardare più del 25 % del limite di garanzia di ciascuno Stato membro,

— la definizione di un periodo, che non può superare quattro mesi, intercorrente tra l'intenzione manifestata dal singolo produttore di vendere la sua quota e l'effettivo riscatto; durante questo periodo lo Stato membro rende pubblica l'intenzione di vendita affinché altri produttori possano acquistare la quota prima che sia effettivamente riscattata.»

6) La denominazione del titolo V è sostituita dal testo seguente:

«TITOLO V

Misure di controllo»

7) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 17*

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione che sono autorizzate a firmare contratti di coltivazione.

3. Uno Stato membro revoca il riconoscimento concesso ad un'impresa di trasformazione qualora quest'ultima non rispetti deliberatamente o per negligenza grave le disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di controllo possano verificare il rispetto delle disposizioni comunitarie e in particolare:

— abbiano accesso agli impianti di produzione e di trasformazione;

— possano consultare i dati contabili, le scorte delle imprese di prima trasformazione o altri documenti utili per i controlli ed ottenere copie o estratti;

— possano ottenere tutte le informazioni utili, in particolare per verificare se il tabacco consegnato è stato effettivamente trasformato;

— dispongano dei dati esatti sul volume e sul prezzo d'acquisto della produzione di tutti i singoli produttori;

— controllino la qualità del tabacco e il versamento di un prezzo d'acquisto al singolo produttore da parte dell'impresa di trasformazione;

— controllino ogni anno le superfici piantate dai singoli produttori.

5. Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

8) Dopo l'articolo 17 è inserita la denominazione del titolo VI:

«TITOLO VI

Disposizioni generali e transitorie».

9) L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 20*

Per far fronte a circostanze impreviste di mercato possono essere adottate misure eccezionali di sostegno del mercato secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali misure possono essere adottate solamente nella misura e per la durata strettamente necessarie a sostenere il mercato.»

10) L'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 26*

Anteriormente al 1° aprile 2002, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.»

11) All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:

«Le misure transitorie eventualmente necessarie per agevolare l'applicazione delle modifiche al presente regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1636/98 (*) sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

(*) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 23.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

REGOLAMENTO (CE) N. 1637/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

(1) considerando che occorre procedere ad alcune modifiche del regime degli scambi con i paesi terzi istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93 [4];

(2) considerando che è necessario rispettare gli impegni internazionali contratti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito OMC), nonché gli impegni assunti nei confronti delle parti cofirmatarie della quarta convenzione ACP-CE garantendo nel contempo la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana;

(3) considerando che un contingente tariffario di base 2 200 000 tonnellate al tasso ridotto di 75 ecu per tonnellata è consolidato presso l'OMC;

(4) considerando che l'aumento del consumo conseguente all'ampliamento della Comunità giustifica l'apertura di un contingente autonomo di 353 000 tonnellate; che, nell'ambito di detto contingente autonomo, è opportuno ridurre a 75 ecu/t l'aliquota del dazio doganale applicabile alle importazioni eccedenti il suddetto contingente tariffario consolidato; che tale riduzione è giustificata, in particolare, dalla necessità di garantire un sufficiente approvvigionamento della Comunità;

(5) considerando che, per le banane ACP tradizionali, il mantenimento del quantitativo globale di 857 700 tonnellate che può essere importato a dazio zero salvaguarda l'accesso al mercato comunitario degli Stati fornitori dei quantitativi tradizionali, in conformità con le disposizioni del protocollo n. 5 allegato alla quarta convenzione ACP-CE e con le regole dell'OMC;

(6) considerando che, tenuto conto degli oblighi derivanti dalla quarta convenzione ACP-CE, in particolare dall'articolo 168, e dell'esigenza di garantire adeguate condizioni di concorrenza per le banane ACP non tradizionali, l'applicazione di una preferenza di 200 ecu all'importazione di queste banane consente il mantenimento dei flussi commerciali in questione nell'ambito del nuovo regime d'importazione istituito dal presente regolamento;

(7) considerando che è opportuno attenersi ad un unico criterio per determinare quali sono gli Stati produttori che hanno un interesse sostanziale a fornire banane, ai fini della ripartizione dei contingenti tariffari ed eventualmente del quantitativo ACP tradizionale; che, qualora non sia realisticamente possibile addivenire ad un accordo con questi Stati, è necessario autorizzare la Commissione, coadiuvata da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, a procedere a tale ripartizione secondo lo stesso criterio;

(8) considerando che si dovrebbero introdurre disposizioni che consentano di modificare il volume del contingente tariffario autonomo in caso di aumento della domanda comunitaria constatato in sede di bilancio di approvvigionamento; che occorre altresì predisporre un dispositivo per affrontare eventuali circostanze eccezionali che influiscano sull'approvvigionamento del mercato comunitario e adottare le misure del caso;

(9) considerando che giova esaminare il funzionamento del presente regolamento al termine di un periodo di sperimentazione sufficiente;

(10) considerando che, atteso quanto precede, occorre apportare le opportune modifiche al titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio è modificato come segue:

1) Gli articoli da 16 a 20 del titolo IV sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 16*

Gli articoli da 16 a 20 incluso del presente titolo si applicano soltanto ai prodotti freschi che rientrano nel codice NC ex 0803 00 19.

Ai fini del presente titolo si intende per:

[1] GU C 75 dell'11. 3. 1998, pag. 6.
[2] GU C 210 del 6. 7. 1998.
[3] GU C 235 del 27. 7. 1998.
[4] GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349, del 31. 12. 1994, pag. 105).

1) "importazioni tradizionali dai paesi ACP" le importazioni nella Comunità, di banane originarie degli Stati elencati nell'allegato, limitatamente ad un volume annuo di 857 700 tonnellate (peso netto); tali banane sono denominate "banane ACP tradizionali";

2) "importazioni non tradizionali dai paesi ACP" le importazioni nella Comunità, di banane originarie degli Stati ACP, i quali non rientrano nella definizione di cui al punto 1); tali banane sono denominate "banane ACP non tradizionali";

3) "importazioni dagli Stati terzi non ACP" le banane importate nella Comunità, originarie di Stati terzi diversi dagli Stati ACP; tali banane sono denominate "banane di Stati terzi".

Articolo 17

Le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 18 e 19.

Il certificato d'importazione è valido in tutta la Comunità. Fatte salve deroghe adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27, il rilascio di tali certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'osservanza dell'impegno di importare, alle condizioni di cui al presente regolamento, durante il periodo di validità del certificato. Fatto salvo il caso di forza maggiore, la cauzione rimane acquisita, totalmente o parzialmente qualora l'operazione non sia effettuata o sia effettuata solo in parte entro il termine concesso.

Articolo 18

1. Ogni anno è aperto un contingente tariffario di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di Stati terzi e di banane ACP non tradizionali.

Nell'ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di Stati terzi sono soggette all'imposizione di un dazio doganale pari a 75 ecu/t, mentre le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette a dazio zero.

2. Ogni anno è aperto un contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di Stati terzi e di banane ACP non tradizionali.

Nell'ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di Stati terzi sono soggette all'imposizione di un dazio doganale pari a 75 ecu/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali sono esenti da dazio.

3. Le importazioni di banane ACP tradizionali sono soggette a dazio zero.

4. Qualora non fosse realisticamente possibile addivenire ad un accordo con tutte le parti aderenti all'OMC che hanno un interesse sostanziale nella fornitura di banane, la Commissione è autorizzata a procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché del quantitativo ACP tradizionale, tra i soli Stati che hanno un interesse sostanziale in codesta fornitura, secondo la procedura prevista all'articolo 27.

5. In deroga all'articolo 15, le banane ACP non tradizionali importate oltre i limiti dei contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette all'imposizione di un dazio doganale per tonnellata di valore uguale al dazio di cui all'articolo 15 ridotto di 200 ECU.

6. Gli importi dei dazi doganali indicati nel presente articolo sono convertiti in moneta nazionale al tasso previsto per i prodotti in oggetto nella tariffa doganale comune.

7. Il volume del contingente tariffario supplementare di cui al paragrafo 2 può essere maggiorato in caso di aumento della domanda comunitaria, sulla base di un bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni della Comunità.

La determinazione degli elementi costitutivi del bilancio, l'adozione di quest'ultimo e la maggiorazione del contingente tariffario supplementare sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

8. In caso di necessità, segnatamente al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, la Commissione adotta le specifiche misure del caso secondo la procedura prevista all'articolo 27.

In simili casi, il volume del contingente tariffario supplementare di cui al paragrafo 2 può essere adeguato sulla base del bilancio di previsione di cui al paragrafo 7. Le specifiche misure possono derogare alle modalità stabilite a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. Esse devono evitare qualsiasi discriminazione tra le origini dell'approvvigionamento.

9. I quantitativi di banane di Stati terzi, di banane ACP tradizionali e di banane ACP non tradizionali riesportati fuori dalla Comunità non rientrano nei contingenti tariffari corrispondenti.

Articolo 19

1. La gestione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2 e le importazioni di banane ACP tradizionali vengono espletate secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (metodo noto come "tradizionali/nuovi arrivati").

La Commissione adotta le modalità di applicazione del metodo suddetto secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Se necessario, possono essere adottati altri metodi idonei.

2. Il metodo di gestione viene scelto, se del caso, in funzione del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e dell'esigenza di salvaguardarne l'equilibrio.

Articolo 20

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente titolo secondo la procedura prevista all'articolo 27. Tali modalità comprendono:

a) la garanzia della qualità, della provenienza e dell'origine del prodotto;

b) il riconoscimento del documento per la verifica di tali garanzie;

c) le condizioni per il rilascio dei certificati d'importazione e la loro durata di validità;

d) le particolari misure che possono rendersi necessarie per agevolare la transizione dal egime d'importazione valido dal 1° luglio 1993 al regime introdotto dal presente titolo;

e) le misure occorrenti per adempiere gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dalla Comunità conformemente all'articolo 228 del trattato.»

2) L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 32*

1. Al più tardi entro il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata se del caso di proposte sul funzionamento del presente regolamento e di eventuali alternative, in particolare per quanto concerne il regime di importazione.

2. Tale relazione reca in particolare un'analisi dell'evoluzione del flusso di commercializzazione delle banane comunitarie, delle banane ACP e delle banane di Stati terzi e una valutazione del funzionamento del regime di importazione. In questo contesto, si presterà particolare attenzione alla misura in cui i fornitori ACP più vulnerabili sono stati in grado di mantenere la loro posizione sul mercato della Comunità.»

3) L'articolo 15 bis è soppresso.

4) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

ALLEGATO

«ALLEGATO

Importazioni tradizionali degli Stati ACP

Importazioni originarie dei seguenti Stati fornitori, entro il limite di 857 700 tonnellate (peso netto) annue:

Côte d'Ivoire

Camerun

Suriname

Somalia

Giamaica

Santa Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Dominica

Belize

Capo Verde

Grenada

Madagascar»

REGOLAMENTO (CE) N. 1638/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

(1) considerando che, nel febbraio 1997, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione riguardante il settore delle olive e dell'olio d'oliva nelle quale è indicata la necessità di una riforma dell'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; che le istituzioni della Comunità hanno avuto modo di esaminare tale comunicazione e le opzioni di riforma in essa illustrate; che si è constatata una convergenza di opinioni sulla necessità di una riforma; che tuttavia, per determinare quale sia l'approccio ottimale, è indispensabile disporre di informazioni più affidabili, soprattutto circa il numero di olivi esistenti nella Comunità, la superficie degli oliveti e le rese; che, tenuto conto dei tempi necessari per la raccolta e l'analisi di tali dati, la Commissione si è impegnata a presentare una proposta di riforma nel corso del 2000, in previsione di una sua applicazione nella campagna 2001/2002;

(2) considerando che l'esperienza ha dimostrato che alcuni adeguamenti dell'attuale organizzazione comune dei mercati debbano essere introdotti a breve termine per attenuare le difficoltà degli operatori del settore, migliorare i controlli a livello delle amministrazioni nazionali e garantire una maggiore tutela del bilancio comunitario; che occorre operare i necessari adeguamenti dell'attuale organizzazione comune dei mercati e stabilire i pertinenti prezzi ed importi per le campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

(3) considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [4], prevede un aiuto alla produzione fissato forfettariamente per gli oleicoltori con una produzione media non superiore a 500 kg; che tale disposizione mirava in particolare a ridurre gli oneri amministrativi inerenti all'accertamento del diritto all'aiuto; che tuttavia le modifiche introdotte nel regime degli aiuti alla produzione, in particolare l'aumento della quota dei costi del regime riferibile ai piccoli produttori e l'aumento del livello dell'aiuto, hanno trasformato il doppio sistema di erogazioni ai produttori in una fonte di frodi; che occorre pertanto sopprimere le disposizioni specificamente riferite all'aiuto a favore dei piccoli produttori;

(4) considerando che il meccanismo di stabilizzazione dell'aiuto alla produzione si basa attualmente su un unico Quantitativo Massimo Garantito per l'intera Comunità; che è opportuno aumentare detto quantitativo massimo garantito per tener conto in particolare dell'andamento della produzione;

(5) considerando che per favorire il perseguimento di un livello ragionevole di produzione in ciascuno Stato membro è opportuno ripartire il quantitativo massimo garantito tra gli Stati membri produttori in forma di quantitativi nazionali garantiti (QNG); che questa ripartizione dovrebbe essere basata sostanzialmente sulla produzione di un periodo rappresentativo, senza tener conto degli anni di produzione con valori estremi; che è tuttavia opportuno tener conto della situazione del settore nei vari Stati membri, in particolare della ripartizione particolare degli aiuti concessi in precedenza ai piccoli produttori e del potenziale degli oliveti esistenti in Spagna e in Portogallo;

(6) considerando che, per attenuare gli effetti delle variazioni della produzione, qualora la produzione effettiva di uno Stato membro sia inferiore al suo QNG, una parte della differenza può essere aggiunta al QNG dello stesso Stato membro per la campagna successiva; che il resto di tale differenza può essere utilizzato per compensare i superamenti del QNG degli altri Stati membri, al fine di mantenere un certo grado di solidarietà tra i produttori dell'Unione europea;

(7) considerando che l'aiuto alla produzione è dovuto agli oleicoltori; che essi devono percepire l'integralità di tale aiuto, ferme restando le varie riduzioni o decurtazioni previste dalla normativa comunitaria;

[1] GU C 136 dell'1. 5. 1998, pag. 20.
[2] GU C 210 del 6. 7. 1998.
[3] GU C 235 del 27. 7. 1998.

[4] GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11).

(8) considerando che, qualora sia necessario per sostenere il settore delle olive da tavola, gli Stati membri devono potere utilizzare a tal fine una parte dei fondi destinati all'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

(9) considerando che l'aiuto al consumo non può essere aumentato senza rischio di frodi, ma è privo di efficacia al livello attuale; che in passato è stato fortemente ridotto senza conseguenze negative per il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che la sua soppressione consentirebbe di rafforzare i controlli sul regime degli aiuti alla produzione, in particolare quelli effettuati dalle apposite agenzie di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva [1]; che, di conseguenza, deve essere abrogato il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva [2];

(10) considerando che è opportuno mantenere, precisare e rendere più efficaci le disposizioni relative alla promozione del consumo di olio d'oliva e di olive da tavola negli Stati membri e nei paesi terzi; che tali misure sono volte a conseguire un migliore equilibrio sul mercato e che quindi le relative spese vanno considerate un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [3], che tali disposizioni rendono necessari alcuni adattamenti di carattere tecnico del regolamento (CEE) 1970/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, relativo alle norme generali di applicazione per le azioni intese a promuovere il consumo dell'olio di oliva nella Comunità [4]; che occorre abrogare tale regolamento e inserirne le disposizioni, con le opportune modifiche, nel regolamento n. 136/66/CEE;

(11) considerando che il regime dell'acquisto all'intervento pubblico costituisce un incitamento alla produzione che rischia di destabilizzare il mercato; che occorre pertanto abolire gli acquisti all'intervento ed eliminare o sostituire i riferimenti al prezzo d'intervento;

(12) considerando che, per raggiungere l'obiettivo consistente nel regolare l'offerta di olio d'oliva in caso di grave perturbazione del mercato, occorre disporre di un regime di aiuto ai contratti di stoccaggio privato e dare la precedenza, per qunato riguarda tali contratti, alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute in base al regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni [5];

(13) considerando che nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE la definizione delle diverse categorie di olio vergine fa riferimento ad un punteggio organolettico il cui valore dipende dallo specifico metodo utilizzato; che di recente si è riusciti a migliorare i metodi di analisi sensoriale, i quali restano tuttavia condizionati, per loro stessa natura, dal rischio di una certa soggettività; che occorre modificare la definizione in questione per consentire, se necessario, l'introduzione di un riferimento ai metodi di analisi più adeguati;

(14) considerando che, per migliorare la conoscenza e i controlli della produzione di olio d'oliva a livello del produttore, è necessario durante le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 per tener conto dell'esperienza acquisita, ispirarsi per quanto riguarda la metodologia seguita per lo schedario oleicolo a quella attuata per altre colture con il sistema integrato di gestione e di controllo; che è quindi necessario che la Commissione definisca le misure da adottare nonché le modalità e i criteri pertinenti per sostenere la realizzazione di un sistema di informazione geografica; che occorre pertanto derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 154/75 [6] e del regolamento (CEE) n. 2261/84 [7];

(15) considerando che le opzioni previste per la riforma possono indurre i produttori a procedere a nuovi impianti di olivi; che questi nuovi impianti metterebbero in grave pericolo l'equilibro futuro del mercato, già ora eccedentario; che per scongiurare tale pericolo occorre stabilire sin da questa fase che i nuovi impianti sono esclusi dai benefici di qualsiasi futuro regime di aiuti, salvo se rientrano in un programma approvato dalla Commissione; che, dati i

[1] GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 17).
[2] GU L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 13).
[3] GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 del 8. 6. 1995, pag. 1).
[4] GU L 192 del 26. 7. 1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/86 (GU L 145 del 30. 5. 1986, pag. 10).
[5] GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 30.
[6] Regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975 che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva (GU L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (GU L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1).
[7] Regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95 (GU L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1).

tempi che intercorrono tra la presentazione di una proposta della Commissione e la sua adozione, è necessario escludere anche gli impianti effettuati a decorrere dal mese successivo alla data in cui sono informati gli operatori dell'intenzione della Commissione al riguardo;

(16) considerando che la necessità di una riforma del settore dell'olio d'oliva deriva dall'impossibilità di mantenere nel tempo alcune misure previste dal regolamento n. 136/66/CEE; che nonostante gli adeguamenti transitori introdotti dal presente regolamento è opportuno abrogare tali misure a decorrere dal 1° novembre 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

1) All'articolo 2 bis, paragrafo 2, i termini «il prezzo di intervento» sono sostituiti dai termini seguenti:

«il prezzo indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto alla produzione e di un importo che tenga conto delle variazioni del mercato e delle spese di inoltro dell'olio d'oliva dalle zone di produzione verso le zone di consumo,».

2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

1. È istituito, per la Comunità, un prezzo indicativo alla produzione.

Questo prezzo è fissato nella fase del commercio all'ingrosso per l'olio d'oliva vergine corrente avente acidità libera espressa in acido oleico pari a 3,3 g per 100 g.

2. Per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 il prezzo indicativo alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a 383,77 ecu/100 kg.

3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.»

3) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5*

1. È istituito un aiuto alla produzione di olio d'oliva. Esso è diretto a contribuire alla formazione di un reddito equo per i produttori.

L'aiuto è concesso agli oleicoltori in base al quantitativo di olio d'oliva effettivamente prodotto.

Ferme restando le varie riduzioni della normativa comunitaria, l'aiuto deve essere versato integralmente agli oleicoltori.

2. Per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 l'ammontare unitario dell'aiuto alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a 132,25 ecu/100 kg.

3. Il quantitativo massimo di olio d'oliva al quale si applica l'aiuto di cui al paragrafo 1 è di 1 777 261 tonnellate per campagna. Tale quantitativo massimo garantito è ripartito tra gli Stati membri in forma di quantitativi nazionali garantiti (QNG) nel modo seguente:

— Spagna	760 027	tonnellate
— Francia	3 297	tonnellate
— Grecia	419 529	tonnellate
— Italia	543 164	tonnellate
— Portogallo	51 244	tonnellate

4. In casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38, ogni Stato membro può destinare al sostegno delle olive da tavola una parte del suo QNG e del suo aiuto alla produzione di olio d'oliva.

In tal caso, il QNG preso in considerazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6 è quello di cui al paragrafo 3 diminuito di una quantità corrispondente agli aiuti accordati alle olive da tavola.

5. Se per una campagna di commercializzazione la produzione effettiva di uno Stato membro è inferiore al suo QNG:

a) il 20% della diferenza è ripartito tra gli Stati membri che hanno superato il rispettivo QNG nella stessa campagna; la ripartizione è effettuata proporzionalmente ai QNG degli Stati beneficiari; e

b) l'80% della differenza viene aggiunto unicamente per la campagna successiva al QNG dello Stato membro in questione.

I quantitativi residui sono ripartiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38.

6. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è concesso in ogni Stato membro la cui produzione effettiva, per la quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto, è inferiore o uguale al QNG, se del caso maggiorato a norma del paragrafo 5.

Negli altri Stati membri, l'importo unitario dell'aiuto concesso è pari all'importo di cui al paragrafo 2, corretto mediante applicazione di un coefficiente. Tale coefficiente è calcolato dividendo il QNG dello Stato membro interessato, eventualmente aumentato a norma del paragrafo 5, per la produzione effettiva alla quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

7. Per orientare i controlli relativi alla determinazione del quantitativo di olio ammesso a beneficiare dell'aiuto, le rese in olive e in olio sono fissate, per ogni campagna, secondo zone omogenee di produzione.

8. Le organizzazioni di produttori riconosciute o le loro unioni riconosciute possono essere associate ai lavori destinati a determinare la produzione effettiva di cui al paragrafo 5, nonché ai lavori destinati a stabilire le rese di cui al paragrafo 7.

9. Una percentuale dell'aiuto alla produzione assegnato all'insieme o a una parte dei produttori è destinata al finanziamento di azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione oleicola e il relativo impatto ambientale in ciascuno Stato membro produttore.

Per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, la percentuale di cui al primo comma è fissata all'1,4 % dell'aiuto alla produzione assegnato ai produttori di olio d'oliva.

10. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

11. Le rese di cui al paragrafo 7 e le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 ed eventualmente secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (*).

(*) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).»

4) Gli articoli 5 bis, 7 e 8 sono soppressi.

5) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

1. La Comunità può realizzare, direttamente o indirettamente, negli Stati membri o in paesi terzi, azioni di informazione e altre azioni volte a promuovere il consumo di olio d'oliva e di olive da tavola di produzione comunitaria.

Le azioni di cui al primo comma possono riguardare:

a) la diffusione delle conoscenze, in particolare per quanto concerne le qualità nutrizionali dell'olio d'oliva;

b) le analisi di mercato volte ad ampliare il mercato dell'olio d'oliva;

c) le azioni di pubblicità, di pubbliche relazioni e di promozione a favore del consumo dell'olio d'oliva, in particolare per evidenziare i suoi pregi qualitativi e quelli dei prodotti per la cui preparazione è utilizzato l'olio d'oliva;

d) i lavori di ricerca, in particolare quelli aventi ad oggetto l'esame scientifico degli aspetti nutrizionali dell'olio d'oliva;

e) la valutazione dei risultati delle campagne promozionali.

2. La Commissione comunica al Consiglio il programma delle azioni che intende intraprendere nel corso della o delle campagne successive. Al fine dell'elaborazione di questo programma, la Commissione può in particolare consultare organismi specializzati in materia di analisi di mercato e di pubblicità, nonché istituti di ricerca.

3. Le azioni di cui al parargrafo 1 sono decise dalla Commissione, previa consultazione del comitato di gestione dei grassi, secondo la procedura prevista all'articolo 39.

4. Le spese inerenti alle azioni di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate al 100 % dalla Comunità e sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.»

6) Il primo comma dell'articolo 11 bis è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri adottano, per quanto di loro competenza, le misure necessarie per sanzionare le infrazioni al regime di aiuto di cui all'articolo 5. Nel caso un'infrazione venga segnalata dalle agenzie di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (*), gli Stati membri decidono in merito alle iniziative da adottare nei dodici mesi successivi alla segnalazione.

(*) GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 17).»

7) L'articolo 12 è soppresso.

8) L'articolo 12 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12 bis

Per regolarizzare il mercato, in caso di grave perturbazione dello stesso in determinate regioni della Comunità, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 38, di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e riconosciuti dagli Stati membri, a concludere contratti di ammasso per l'olio d'oliva da essi posto in commercio. Tra gli organismi interessati, la precedenza è data alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97 (*).

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l'altro, quando il prezzo medio constatato sul mercato durante un periodo rappresentativo è inferiore al 95% del prezzo d'intervento applicabile nel corso della campagna 1997/1998.

L'importo dell'aiuto concesso per la conclusione dei contratti e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i quantitativi, le qualità e la durata dell'ammasso degli oli interessati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 38 in maniera tale da garantire un impatto rilevante sul mercato. L'aiuto può essere concesso mediante gara.

(*) GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 30.»

9) All'articolo 20, il paragrafo 2 è soppresso.

10) All'articolo 20 bis, l'ultimo comma del paragrafo 2 e il paragrafo 4 sono soppressi.

11) Il paragrafo 1 dell'articolo 20 quinquies è sostituito dal testo seguente:

«1. Una percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione versato alle organizzazioni e unioni riconosciute in base al presente regolamento è trattenuta. Il conseguente importo è destinato a contribuire alla copertura delle spese derivanti dalle attività che risultano dall'articolo 5, paragrafo 7, e dall'articolo 20 quater.

Per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione di cui al primo comma è fissata allo 0,8 %.»

12) Il paragrafo 3 dell'articolo 20 quinquies è soppresso.

13) Il punto 1 dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«1. Oli di oliva vergini

Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, in particolare termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a) olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) olio di oliva vergine (il termine "fino" può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso):

olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) olio di oliva vergine corrente:

olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 3,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

d) olio di oliva vergine lampante:

olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.»

Articolo 2

1. In deroga al regolamento (CEE) n. 154/75, nel corso delle campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, i lavori relativi allo schedario oleicolo sono orientati alla costituzione, all'aggiornamento e all'utilizzazione di un Sistema d'informazione geografica (SIG).

Il SIG è costituito in base ai dati presenti nello schedario oleicolo. I dati complementari sono forniti mediante dichiarazioni di coltivazione connesse alle domande di aiuto. Le informazioni del SIG sono localizzate geograficamente sulla scorta di fotografie aeree informatizzate.

2. Gli Stati membri verificano la corrispondenza tra le informazioni delle dichiarazioni di coltivazione e quelle contenute nel SIG. Qualora tale corrispondenza non venga riscontrata, lo Stato membro esegue verifiche e controlli in loco.

La Commissione definisce le modalità e i criteri relativi alla corrispondenza di cui al primo comma e i margini di tolleranza ammissibili. Essa stabilisce altresì le modalità e la frequenza delle verifiche e dei controlli in loco da effettuare in ciascuna delle tre campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001.

3. Qualora nel corso delle verifiche e dei controlli di cui al paragrafo 2 i dati contenuti nella dichiarazione di coltivazione risultino inesatti, soprattutto per quanto riguarda il numero di olivi, lo Stato membro applica, per una o più campagna di commercializzazione, secondo l'entità delle differenze constatate:

— una riduzione del quantitativo d'olio d'oliva ammissibile all'aiuto, o

— l'esclusione dal beneficio dell'aiuto per gli olivi in causa,

secondo modalità e criteri che la Commissione deve stabilire.

4. Le misure da adottare nonché le modalità, i criteri o la frequenza da stabilire in base al presente articolo sono adottati dalla Commissione, per le campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

5. Le misure previste dal presente articolo si applicano in deroga a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2261/84 relativamente alle dichiarazioni di coltivazione e al loro nesso con l'aiuto.

Articolo 3

1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, i provvedimenti necessari per garantire un'agevole transizione dal regime in vigore per la campagna 1997/1998 a quello risultante dalle misure introdotte dal presente regolamento.

2. Il Consiglio, in base ad una proposta presentata dalla Commissione nel 2000, decide l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi al fine di sostituire, a decorrere dal 1° novembre 2001, quella istituita dal regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 4

Gli olivi supplementari e le corrispondenti superfici oggetto di impianto dopo il 1° maggio 1998, oppure non indicati in una dichiarazione di coltivazione ad una data da determinarsi, non possono essere presi in considerazione ai fini di un aiuto ai produttori di olive nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore dal 1° novembre 2001.

Possono tuttavia essere presi in considerazione, entro limiti da stabilirsi,

— gli olivi supplementari nel quadro della riconversione di un vecchio oliveto o

— i nuovi impianti

su superfici che rientrano in un programma approvato dalla Commissione. Per quanto riguarda la Grecia, la Francia e il Portogallo, le superfici previste dai programmi che la Commissione deve autorizzare nel corso del periodo che va fino al 1° novembre 2001 sono rispettivamente di 3 500 ha, di 3 500 ha e di 30 000 ha.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 5

Gli articoli 5, 11 bis, 12 bis, 13 e 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE sono abrogati con effetto dal 1° novembre 2001.

Il regolamento (CEE) n. 3089/78 e il regolamento (CEE) n. 1970/80 sono abrogati.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

REGOLAMENTO (CE) N. 1639/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione [2],

considerando che il regolamento (CE) n. 1638/98 ha soppresso, all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, le disposizioni relative all'aiuto alla produzione, specifiche per i produttori di meno di 500 kg di olio d'oliva; che è opportuno adattare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2261/84 [3], e rafforzare i controlli relativi all'aiuto alla produzione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1638/98 ha introdotto, all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, una ripartizione nazionale del quantitativo massimo garantito e ha stabilito le conseguenze derivanti dal superamento di uno di tali quantitativi nazionali garantiti sul livello dell'aiuto alla produzione dello Stato membro interessato; che è necessario precisare, tenendo conto dell'esperienza acquisita, gli elementi che debbono essere fissati o comunicati per gestire tale meccanismo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2261/84 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:

«4. L'aiuto è concesso, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per il quantitativo di olio effettivamente prodotto in un frantoio riconosciuto.»

2) All'articolo 8, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— la corrispondenza tra le indicazioni fornite da ciascun olivicolture sulle quantità di olive triturate e le quantità di olio ottenute, da un lato, e le quantità di olive e di olio indicate nella prova di triturazione, dall'altro.»

3) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun olivicoltore può ricevere un anticipo sull'importo dell'aiuto richiesto.»

4) All'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«e) si impegnano a presentare alle autorità competenti, anteriormente a date da stabilire, estratti mensili della contabilità di magazzino.»

5) All'articolo 14:

a) al paragrafo 3 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del pagamento dell'aiuto agli olivicoltori, gli Stati membri controllano:»;

b) il paragrafo 4 è soppresso;

c) il secondo comma del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«Gli schedari sono utilizzati per orientare i controlli da effettuare a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.»

6) All'articolo 15, paragrafo 3, i termini «la cui produzione media è di almeno 500 kg di olio d'oliva per campagna e» sono soppressi;

7) L'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 17 bis

1. Anteriormente al 1° ottobre, per la campagna in corso e per ciascuno Stato membro produttore, la Commissione fissa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE:

— la produzione stimata che può beneficiare dell'aiuto;

— l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato. Tale importo deve essere tale da escludere il rischio di un pagamento indebito agli olivicoltori, tenuto conto delle previsioni di produzione per la campagna in questione.

[1] GU 172 del 30. 9. 1966, pagg. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32).
[2] GU C 136 dell'1. 5. 1998, pag. 25.
[3] GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95 (GU L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1).

2. Entro otto mesi dal termine della campagna, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 la Commissione fissa, per la campagna in questione e per ogni Stato membro produttore:

— la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto,

— l'importo unitario dell'aiuto alla produzione, cui va eventualmente applicato il coefficiente previsto all'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE.

3. Entro il 5 settembre della campagna in corso gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle stime di produzione di olio d'oliva per la suddetta campagna. La Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione e far eseguire, ove del caso, studi o indagini sulla produzione di olio d'oliva.»

8) All'articolo 18, i termini «di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 5, paragrafo 7,».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

REGOLAMENTO (CE) N. 1640/98 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 1998
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario [2]; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.
[2] GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.**: 171/97
2. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma tel.: (39-6) 6513 2988; telefax: 6513 2844/3: telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Liberia
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 7 650
7. **Numero di lotti:** uno
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (5): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)]
9. **Condizionamento** (7): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.1]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3)
 — Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 — Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** : reso porto d'imbarco — fob stivato
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
 b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 — porto o magazzino di transito: —
 — via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 — 1° termine: dal 14. 9 al 4. 10. 1998
 — 2° termine: dal 28. 9 al 18. 10. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 — 1° termine: —
 — 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 — 1° termine: 11. 8. 1998
 — 2° termine: 25. 8. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 24. 7. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 1345/98 (GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 10)

Note

(1) Informazioni complementari: André Debongnie [Tel.: (32 2) 295 14 65].
Torben Vestergaard [Tel.: (32 2) 299 30 50].

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.

(5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

— certificato fitosanitario.

(6) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto II.B.3.c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

(7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

REGOLAMENTO (CE) N. 1641/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 [4], fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 26 334 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro di segala avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93 prevede la possibilità di rimborsare all'esportatore aggiudicatario le spese di trasporto più basse tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita reale; che, tenendo conto della situazione geografica dell'Austria, è opportuno applicare tale disposizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento austriaco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala da esso detenuta.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 26 334 tonnellate di segala che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 26 334 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

4. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, vengono rimborsate all'esportatore aggiudicatario le spese di trasporto più basse tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita reale.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [5].

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 luglio 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
[4] GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.
[5] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento austriaco.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario, se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

 — 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl,

 — un punto percentuale per il tenore di umidità,

 — mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ([1])

 e

 — mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

 l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

 — accettare la partita tal quale,

 — oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

2. Tuttavia se l'uscita della segala ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzi una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

([1]) GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione [1], i documenti relativi alla vendita di segala conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

— Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) nº 1641/98

— Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1641/98

— Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1641/98

— Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1641/98

— Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1641/98

— Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) nº 1641/98

— Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1641/98

— Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1641/98

— Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) nº 1641/98

— Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1641/98

— Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1641/98.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92,

— l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che la segala ritirata ha lasciato il territorio doganale della Comunità;

— l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento austriaco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Niederösterreich	9 657
Oberösterreich	16 677

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento austriaco

[Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1641/98]

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo di intervento austriaco

[Regolamento (CE) n. 1641/98]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (1)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (−) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti: DG VI-C-1

— Telefax: 296 49 56
295 25 15

— Telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci).

REGOLAMENTO (CE) N. 1642/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso [1], modificato dal regolamento (CE) n. 648/98 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione delle domande di titolo, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e fissa i quantitativi disponibili per la quota successiva;

considerando che, tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione indicate nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 1998 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità disponibili per la quota successiva sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 37 dell'11. 2. 1998, pag. 5.
[2] GU L 88 del 24. 3. 1998, pag. 3.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per la quota del mese di luglio 1998 e quantità disponibili per la quota successiva:

a) quantità di cui all'articolo 2: riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota del mese di settembre 1998 (in t)
Stati Uniti d'America	0 (1)	284
Tailandia	0 (1)	109,71
Australia	0 (1)	761

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

b) Quantità di cui all'articolo 2: riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota del mese di settembre 1998 (in t)
Australia	0 (1)	10 364,50
Stati Uniti d'America	0 (1)	100
Tailandia	0 (1)	153,50
Altre origini	0 (1)	116

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

c) quantità di cui all'articolo 2: rotture di riso del codice NC 1006 40 00

Origine	% di riduzione
Tailandia	0 (1)
Australia	75
Guiana	0 (1)
Stati uniti d'America	0 (1)
Altre origini	13,5109

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

REGOLAMENTO (CE) N. 1643/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.
[3] GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	71,6
	999	71,6
0709 90 70	052	47,7
	999	47,7
0805 30 10	382	60,5
	388	72,9
	524	67,2
	528	57,4
	999	64,5
0806 10 10	052	130,6
	400	292,6
	412	187,0
	600	98,2
	624	164,9
	999	174,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	71,3
	400	77,2
	508	132,2
	512	76,1
	524	61,6
	528	84,5
	720	167,0
	800	210,4
	804	109,4
	999	110,0
0808 20 50	052	108,0
	388	96,1
	512	103,4
	528	93,7
	999	100,3
0809 10 00	052	164,2
	064	121,7
	066	95,7
	999	127,2
0809 20 95	052	413,6
	061	260,9
	400	302,1
	404	365,2
	616	297,8
	999	327,9
0809 40 05	052	137,0
	064	83,3
	066	95,8
	624	206,5
	999	130,7

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1644/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

relativo al rilascio, il 30 luglio 1998 dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il terzo trimestre 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2498/96 [4], in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1439/95, ha stabilito nel titolo II B le modalità d'applicazione per quanto riguarda le importazioni di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese; che, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre 1998;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 1439/95, tutte le domande di titoli possono essere accolte;

considerando che sono state presentate domande in Grecia per prodotti originari della Repubblica federale di Iugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Grecia rilascia, il 30 luglio 1998, i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 luglio 1998. Per i prodotti del codice NC 0204 originari della Repubblica federale di Iugoslavia, i quantitativi richiesti sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.
[3] GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.
[4] GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 53.

REGOLAMENTO (CE) N. 1645/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

recante aumento del volume del contingente tariffario di importazione di banane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, per il 1998

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banane [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 30,

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, in caso di aumento della domanda della Comunità, fissata in base al bilancio previsionale di cui all'articolo 16, si provvede ad aumentare in maniera corrispondente il volume del contingente tariffario;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1502/98 [3], la Commissione ha stabilito il bilancio previsionale della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni e delle esportazioni; che tale bilancio evidenzia un aumento della domanda comunitaria, imputabile in particolare all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità;

considerando che, per soddisfare la domanda di consumo esistente sul mercato comunitario, è opportuno aumentare il volume del contingente tariffario in base ai dati dal bilancio previsionale;

considerando che, nella sentenza resa il 26 novembre 1996 nella causa C 68/95, la Corte di giustizia ha statuito che «l'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 dà facoltà alla Commissione — e, a seconda dei casi, le impone — di disciplinare i casi estremi in cui l'importatore di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali incontrino difficoltà tali da metterne a repentaglio la sopravvivenza, dovute all'attribuzione di un contingente estremamente ridotto, commisurato agli anni di riferimento che vanno presi in considerazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento, qualora tali difficoltà siano inerenti al passaggio dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento all'organizzazione comune dei mercati e non siano dovute a mancanza di diligenza degli operatori interessati»;

considerando che, in seguito a tale sentenza, un certo numero di operatori ha presentato alla Commissione domande di attribuzione di quantitativi complementari, facendo appello ai suddetti casi estremi; che, per permettere di accogliere, nel corso del 1998, le domande che risultino giustificate alla luce dei principi sanciti dalla Corte di giustizia; appare opportuno creare una riserva specifica, all'interno del contingente tariffario;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario di importazione di banane dei paesi terzi e ACP non tradizionali previsto dagli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93 è portato, per il 1998, a 2 553 000 tonnellate.

All'interno di tale contingente tariffario è costituita una riserva per un quantitativo massimo di 16 500 tonnellate, destinata a permettere l'adozione di misure specifiche, in applicazione dell'articolo 30 del regolamento succitato, per far fronte a casi estremi incontrati da taluni operatori in seguito all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Non si tiene conto di tale quantitativo per l'assegnazione dei titoli di importazione agli operatori delle categorie A, B e C in applicazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.
[2] GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1646/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che fissa quantitativi per l'importazione di banane destinate all'approvvigionamento della Comunità per il quarto trimestre del 1998

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 20,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 [4], sono fissati per ciascun trimestre i quantitativi indicati, espressi se del caso in percentuale delle quote assegnate ai vari paesi o gruppi di paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/95 [6], o quantitativi disponibili di questi ultimi, per il rilascio dei titoli d'importazione, in base ai dati e alle previsioni riguardanti il mercato comunitario;

considerando che occorre determinare per il quarto trimestre del 1998 i quantitativi disponibili per l'importazione dai paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, tenuto conto da un lato dei titoli di importazione rilasciati nel corso dei primi tre trimestri e dall'altro del volume del contingente tariffario di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, aumentato dal regolamento (CE) n. 1645/98 della Commissione [7];

considerando che, per gli stessi fini, occorre fissare i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per il rilascio di titoli d'importazione relativamente a banane tradizionali originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente per permettere la presentazione delle domande di titolo per il quarto trimestre del 1998;

considerando che il comitato di gestione delle banane non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il quarto trimestre del 1998 i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito del regime del contingente tariffario per l'importazione di banane originarie dei paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 sono fissati nell'allegato I.

2. Per il quarto trimestre del 1998 e per ciascun operatore la domanda di titolo d'importazione non può vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo assegnato all'operatore in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 e dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi trimestri. La domanda di titolo d'importazione è accompagnata da una copia del o dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i trimestri precedenti.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 i quantitativi disponibili per l'importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP, per il quarto trimestre del 1998, sono fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.
[2] GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.
[4] GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.
[5] GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.
[6] GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.
[7] Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Quantitativi di banane disponibili per paese o gruppo di paesi indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 per il quarto trimestre del 1998

TABELLA 1

(in tonnellate/peso netto)

Paese	Quantitativi
Colombia	116 298,190
Costa Rica	135 490,207
Nicaragua	48 536,916
Venezuela	27 338,679

TABELLA 2

(in tonnellate/peso netto)

Paese	Quantitativi
Quantitativi ACP non tradizionali:	
Repubblica dominicana	9 228,302
Belize	7 950,000
Costa d'Avorio	1 105,513
Camerun	4 950,000
Altri paesi ACP	853,664

TABELLA 3

(in tonnellate/peso netto)

Paese	Quantitativi
Altri	272 517,342

ALLEGATO II

Quantitativi di banane ACP tradizionali disponibili per l'importazione nel corso del quarto trimestre del 1998

(in tonnellate/peso netto)

Paese	Quantitativi
Quantitativi ACP tradizionali:	
Costa d'Avorio	26 750
Camerun	38 206
Suriname	14 915
Somalia	52 724
Gamaica	54 619
Isole de Vento	189 309
Belize	8 272
Capo Verde	4 800
Madagascar	5 900

REGOLAMENTO (CE) N. 1647/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 411/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi d'esercizio e all'aiuto finanziario comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione [2], in particolare, l'articolo 48,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/98 [4], elenca le azioni e le spese che non rientrano nei programmi operativi; che dopo un anno di esperienza nell'applicazione di tale regime risulta necessario, per motivi di sicurezza giuridica, sostituire tali disposizioni con un elenco più chiaro e dettagliato delle azioni e delle spese non sovvenzionabili; che occorre ammettere temporaneamente, o nei limiti di determinati massimali, alcune azioni o spese non sovvenzionabili;

considerando che occorre precisare, all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento in merito ai criteri di approvazione dei programmi operaviti, che le autorità nazionali competenti si accertano dell'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte avendo riguardo, in particolare, all'elenco di cui sopra e lasciando loro la possibilità di introdurre criteri nazionali supplementari e di rifiutare determinate azioni proposte in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze particolari di ciascun caso;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi a tutti i programmi operativi che saranno eseguiti a partire dal 1999; che, tuttavia, per i programmi già approvati, occorre differire il termine di presentazione delle domande di modifica dei programmi dal 15 settembre 1998 al 15 ottobre 1998, per consentire alle organizzazioni di produttori di accertare la necessità di modificare detti programmi; che occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere i programmi approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora lo stato d'avanzamento della loro attuazione renda inopportuni eventuali adeguamenti;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 411/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il progetto di programma operativo non deve riguardare azioni né comportare spese indicate nell'elenco non completo di azioni e spese non sovvenzionabili che figura in allegato.»

2) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera b) bis:

«b) bis dell'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte, tenuto conto dell'elenco non completo di azioni e spese non sovvenzionabili che figura in allegato.»

Articolo 2

I programmi operativi approvati dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la cui esecuzione prosegue nel 1999, devono conformarsi alle disposizioni del presente regolamento. Se del caso, le organizzazioni di produttori presentano una domanda di modificazione del loro programma entro il 15 ottobre 1998.

Tuttavia, gli Stati membri possono disporre il mantenimento dei programmi approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento qualora lo stato d'avanzamento della loro attuazione ne renda inopportuni eventuali adeguamenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica ai programmi che saranno realizzati a decorrere dal 1999.

[1] GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.
[2] GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.
[3] GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 9.
[4] GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DI AZIONI E SPESE NON SOVVENZIONABILI

1. Costi generali di produzione, segnatamente:

 — sementi e piante, escluse le colture perenni (piante erbacee, alberi, arbusti);

 — prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, concimi e altri fattori di produzione;

 — spese di imballaggio, magazzinaggio e condizionamento, anche nell'ambito di nuovi procedimenti;

 — spese di raccolta o di trasporto, anche se interni all'organizzazione di produttori;

 — spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).

 Tuttavia, in caso di produzioni biologiche, integrate o sperimentali/pilota [1], nonché nell'ambito di misure ambientali (compresi gli imballaggi riciclabili) o di misure di miglioramento della qualità (comprese le sementi e i materiali di moltiplicazione certificati), i costi specifici per produzione sono sovvenzionabili per la durata di un solo programma operativo. Per i programmi di breve durata conformi alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento, che comportano l'impegno di presentare programmi di durata normale, le relative spese possono essere sovvenzionabili per cinque anni.

2. Spese generali, ivi incluse specificamente:

 — spese di gestione;

 — spese per il personale; non sono tuttavia considerate spese generali le spese per il personale derivanti da azioni di miglioramento o di mantenimento di un livello elevato di qualità, da azioni di commercializzazione o da azioni per l'ambiente, la cui realizzazione comporti essenzialmente il ricorso a personale qualificato; in tal caso, se l'organizzazione di produttori ricorre a dipendenti impiegati dall'organizzazione stessa o a produttori membri, il loro tempo di lavoro dev'essere documentato mediante schede orarie;

 — spese per l'approntamento del programma operativo e per la sorveglianza della sua realizzazione;

 — spese per l'elaborazione delle relazioni annuali e di quella finale nonché per la valutazione previste all'articolo 11;

 — spese per la tenuta della contabilità e del conto bancario separato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

 Tali spese sono assunte in carico previo versamento di un importo forfettario pari al 2 % del fondo d'esercizio ed entro il limite massimo di 60 000 ECU. Tuttavia, gli Stati membri possono limitare il finanziamento alle spese reali: in tal caso essi stabiliscono le spese sovvenzionabili.

3. Complementi di reddito o di prezzo.

4. Spese di assicurazione, inclusi i premi individuali o collettivi e le spese per la creazione di casse di assicurazione interne all'organizzazione di produttori.

5. Rimborso (segnatamente sotto forma di annualità) di prestiti contratti per un'azione realizzabili interamente o parzialmente prima dell'inizio del programma operativo.

6. Acquisto di terreno non edificato, eccetto il caso in cui detto acquisto è necessario per la realizzazione di un investimento che figura nel programma [2].

7. «Remunerazioni per partecipazione» per i produttori che partecipano a corsi di formazione, diverse dalle indennità giornaliere versate, se del caso, a titolo di copertura forfettaria delle spese di viaggio e di alloggio.

8. Azioni o spese riguardanti quantitativi prodotti dai membri dell'organizzazione al di fuori della Comunità.

[1] L'autorità nazionale competente definisce i criteri di ammissione di un'azione in quanto azione sperimentale/pilota tenendo conto della novità del procedimento o del concetto nonché del rischio.

[2] L'autorità nazionale competente stabilisce condizioni supplementari per ammettere questo tipo di spese in modo da evitare qualsiasi speculazione. Tali condizioni possono riguardare in particolare il divieto di vendere l'investimento/terreno durante un periodo minimo e la fissazione di un rapporto massimo tra il valore del terreno e quello dell'investimento.

9. Azioni che possono creare condizioni di distorsione di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori; le azioni o misure che direttamente o indirettamente tornano di utilità per altre attività economiche dell'organizzazione di produttori sono finanziate proporzionalmente alla loro utilizzazione dai settori o prodotti oggetto del riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

10. Materiale d'occasione, salvo in casi eccezionali e a condizioni che tale materiale non abbia già formato oggetto di un aiuto.

11. Investimenti in mezzi di trasporto per effettuare spedizioni nel quadro della commercializzazione o della distribuzione da parte dell'organizzazione di produttori, fatta eccezione per gli investimenti relativi a mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

12. Noleggio come alternativa all'investimento, salvo se giustificato economicamente; le spese di funzionamento del bene noleggiato.

13. Leasing, qualora il relativo importo superi il valore commerciale netto del bene; le spese inerenti al contratto di leasing (tasse, interessi, assicurazione, ecc.) e le spese di funzionamento; se la durata totale del contratto di leasing supera quella del programma operativo, gli importi delle rate pagate al di là della sua durata.

14. Promozione di singoli marchi commerciali, la promozione generica e/o la promozione di marchi collettivi non possono essere sovvenzionate qualora i messaggi pubblicitari comportino denominazioni geografiche diverse da quelle oggetto del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio [1], a meno che dette denominazioni geografiche non risultino secondarie rispetto al messaggio principale e non siano riservate all'OP in questione.

15. Contratti di subappalto riguardanti azioni o spese indicate nel presente elenco.

16. Tasse e altre imposte nazionali, esclusi gli oneri inerenti ai salari.

[1] GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1648/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1998/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 [2], in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, gli articoli 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo [3], modificato dal regolamento (CE) n. 670/95 [4], le disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano integralmente in Austria a partire dalla campagna 1995/1996; che tuttavia, per ragioni di chiarezza sul piano amministrativo, è opportuno assimilare l'Austria alla zona viticola B di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che il regolamento (CE) n. 1628/98 del Consiglio [5] ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1998/1999; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna;

considerando che il presente regolamento si applica all'Austria e al Portogallo; che tuttavia, non essendo state delimitate le zone vitivinicole di questi paesi e, in attesa dell'adozione di norme definitive, occorre definire, per la campagna 1998/1999, le pratiche enologiche ivi ammesse conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, essendo l'arricchimento una pratica eccezionale, è opportuno prevedere la stessa riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, fissato all'allegato VIII, per la zona vitivinicola C; che, in base all'esperienza acquisita, occorre prorogare le deroghe in vigore per il «vinho verde»;

considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento;

considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2468/96 [7];

considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2046/89;

considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito di vendite mediante gara di alcole detenuto dagli organismi d'intervento dimostra che la differenza fra i prezzi ottenibili per l'alcole neutro e l'alcole greggio non è tale da giustificare il conferimento all'intervento del primo tipo di alcole; che, inoltre, le disponibilità attuali di alcole

[1] GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.
[3] GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 37.
[4] GU L 70 del 30. 3. 1995, pag. 1.
[5] Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.
[6] GU L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.
[7] GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 7.

neutro bastano a soddisfare per almeno una campagna l'eventuale domanda di tale prodotto; che, in tale contesto, occorre fare ricorso alla facoltà prevista dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, disponendo l'acquisto di tutti gli alcoli al prezzo dell'alcole greggio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 194/98 [2], che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, stabilisce all'articolo 4 un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione in ciascuna zona di produzione per stabilire il quantitativo di alcole da consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, in attesa della delimitazione delle zone viticole in Portogallo, non è stato possibile fissare tale titolo alcolometrico naturale forfettario per tale paese ed è quindi opportuno fissarlo in via provvisoria;

considerando che l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha definito i criteri di fissazione degli importi degli aiuti di cui a detto articolo; che, per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzazione delle uve, dei mosti d'uva e dei mosti d'uva concentrati per l'elaborazione di succhi d'uva, il paragrafo 4 dello stesso articolo statuisce che una parte dell'aiuto sia stanziato per l'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva e che, a tal fine, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato; che sembra opportuno, visti i criteri stabiliti e vista la necessità di finanziare tali campagne, fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per mettere in atto un'efficace promozione del prodotto;

considerando che la riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 dipende dall'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ogni zona viticola; che l'esperienza insegna che tale aumento corrisponde in media alla metà dell'aumento massimo autorizzato; che la riduzione del prezzo d'acquisto deve quindi corrispondere alla percentuale del titolo alcolometrico aggiunto rispetto al titolo alcolometrico del vino consegnato alla distillazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/98 [4], ha fissato l'elenco delle varietà di viti raccomandate e autorizzate in Portogallo; che per la valutazione della produzione di vino in Portogallo è opportuno fare riferimento a tali varietà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri importi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1998/1999 nella Comunità. Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli importi sono fissati con riserva di una decisione successiva sull'applicazione di tali misure.

Articolo 2

1. I prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati nel corso della campagna 1998/1999 alle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

— gli aiuti ai distillatori,

— gli aiuti agli elaborati di vino alcolizzato,

— i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,

— la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

2. A norma dell'articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma e dell'articolo 39, paragrafo 7, secondo comma, l'organismo d'intervento paga il prezzo dell'alcole greggio per gli alcoli consegnati.

Articolo 3

Il prezzo d'acquisto dei vini consegnati nel corso della campagna 1998/1999 alle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

— l'aiuto ai distillatori,

— l'aiuto agli elaboratori di vino alcolizzato,

sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV.

Articolo 4

Gli aiuti all'utilizzazione, nel corso della campagna 1998/1999, dei mosti d'uva concentrati e dei mosti d'uva concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 e articolo 46, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 sono indicati rispettivamente negli allegati V, VI e VII.

[1] GU L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.
[2] GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 19.
[3] GU L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[4] GU L 168 del 13. 6. 1998, pag. 24.

Articolo 5

Gli importi della riduzione di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili ai prezzi d'acquisto del vino consegnato, nel corso della campagna 1998/1999, ad una delle distillazioni di cui agli articoli 36, 38, 39 o 41 di detto regolamento e, per gli stessi vini:

— all'aiuto al distillatore,

— al prezzo d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,

— alla partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati nell'allegato VIII.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Portogallo è assimilato alla zona viticola C e l'Austria alla zona viticola B.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87, l'Austria è assimilata alla zona viticola B per la campagna 1998/1999.

Articolo 7

1. Le regole concernenti le pratiche e i trattamenti enologici previsti al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano al Portogallo per la campagna 1998/1999 alle condizioni appresso indicate:

a) l'aumento del titolo alcolometrico è limitato al 2 % vol. I prodotti ammessi a beneficiare di questa misura devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 7,5 % vol prima dell'arricchimento e un titolo alcolometrico volumico totale massimo di 13 % vol. dopo l'arricchimento.

 Tuttavia, i prodotti a monte del vino da tavola originari della regione del «vinho verde» devono avere un titolo alcolometrico minimo di 7 % vol. prima dell'arricchimento.

 L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere per effetto di aumentare di oltre il 6,5 % il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione;

b) le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto di un'acidificazione o di una disacidificazione.

2. Le varietà di viti ammesse per la produzione di vino da tavola sono quelle figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81.

I vini originari della regione del «vinho verde» possono:

— essere commercializzati con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 8,5 %, per i vini non sottoposti ad alcun arricchimento;

— avere un tenore totale di anidride solforosa non superiore a 300 mg/l, per i «vinhos verdes» bianchi aventi un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 5 g/l.

3. Il calcolo del quantitativo di alcole che i produttori di vino da tavola portoghesi sono tenuti a consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 si effettua in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario di 9 %, da prendere in considerazione per la stima del volume di alcole contenuto nel vino prodotto, salvo per i vini prodotti nella regione delimitata del «vinho verde», per i quali il titolo alcolometrico da prendere in considerazione è fissato a 8,5 %.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/% vol./hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	0,9902
2. Aiuti:	
a) alla distillazione	
1) alcole neutro:	
— forfettario	0,6279
— di vinacce	0,8453
— di vino e di fecce	0,4106
2) acquavite di vinacce	0,3985
3) acquavite di vino	0,2777
4) alcole greggio:	
— forfettario	0,4951
— di vinacce	0,7124
— di vino e di fecce	0,2777
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,2657
3. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1)	
— forfettario	1,654
— alcole di vinacce	1,872
— alcole di vino e di fecce	1,437
4. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2)	0,4951

(1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2046/89].

(2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO II

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/% vol./hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	1,340
2. Aiuti:	
a) alla distillazione	
1) alcole neutro	0,7728
2) acquavite di vino e alcole greggio	0,6401
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,6158
3. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1)	1,799
4. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2)	0,6401

(1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2046/89].

(2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO III

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/% vol./hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore:	
— tipo A I — R I e R II (1)	2,487
— tipo A II	5,385
— tipo A III	6,146
— tipo R III	3,852
2. Aiuti:	
a) alla distillazione:	
1) alcole neutro:	
— tipo A I — R I e R II	1,884
— tipo A II	4,818
— tipo A III	5,603
— tipo R III	3,272
2) acquavite di vino e alcole greggio:	
— tipo A I — R I e R II	1,751
— tipo A II	4,685
— tipo A III	5,470
— tipo R III	3,140
b) all'elaborazione di vino alcolizzato:	
— tipo A I — R I e R II	1,715
— tipo A II	4,613
— tipo A III	5,373
— tipo R III	3,079

(1) E vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola o di vini atti ad ottenere vino da tavola.

ALLEGATO IV

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/% vol/hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore:	
— tipo A I — R I e R II [1]	3,140
— tipo A II	6,798
— tipo A III	7,752
— tipo R III	4,854
2. Aiuti:	
a) alla distillazione:	
1) alcole neutro:	
— tipo A I — R I e R II	2,548
— tipo A II	6,255
— tipo A III	7,233
— tipo R III	4,287
2) acquavite di vino e alcole greggio:	
— tipo A I — R I e R II	2,415
— tipo A II	6,122
— tipo A III	7,100
— tipo R III	4,154
b) all'elaborazione di vino alcolizzato:	
— tipo A I — R I e R II	2,367
— tipo A II	6,025
— tipo A III	6,979
— tipo R III	4,081

[1] E vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola.

ALLEGATO V

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/% vol./hl)

Importo dell'aiuto:	
a) Mosti d'uva concentrati:	
— zone viticole C III a) e C III b)	1,699
— altre, compreso il Portogallo	1,446
b) Mosti d'uva concentrati rettificati:	
— zone viticole C III a) e C III b)	2,206
— altre, se la produzione è iniziata anteriormente al 30 giugno 1982 (EUR 10) o anteriormente al 1° gennaio 1986 (Spagna)	2,206
— altre, compreso il Portogallo	1,953

ALLEGATO VI

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/kg)

Importo forfettario dell'aiuto:	
1) Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 822/87	0,2379
2) Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 822/87	0,3103

ALLEGATO VII

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DI SUCCHI D'UVA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU)

Importo forfettario dell'aiuto:	
a) uve (per quintale)	6,603
b) mosti d'uva (per hl)	8,257
c) mosti d'uva concentrati (per hl)	28,873
Percentuale dell'importo dell'aiuto, fissata per il finanziamento della campagna promozionale	25

ALLEGATO VIII

RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/% vol/hl)

Zona A	Zona B	Zona C e Portogallo
0,3623	0,3019	0,1811

REGOLAMENTO (CE) N. 1649/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che fissa, per la campagna 1998/1999, il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per le uve secche non trasformate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che i criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi ammassatori acquistano le uve secche sono definiti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2201/96; che per le uve secche non trasformate della campagna di commercializzazione 1998/1999 è opportuno fissare il prezzo d'acquisto ad un livello pari al prezzo d'acquisto applicato nella campagna 1997/1998 tenuto conto della stabilità del prezzo minimo all'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, per le uve secche non trasformate, è pari a 46,91 ECU/100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.
[2] GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1650/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

recante quattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 20,

considerando che, in seguito alla comparsa della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Spagna, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1489/98 [4];

considerando che, a motivo della prosecuzione delle restrizioni veterinarie e commerciali, occorre aumentare il numero di animali che possono essere consegnati alle autorità competenti, in modo da poter così proseguire l'applicazione delle misure eccezionali a decorrere dal 15 luglio 1998, nonché adattare l'elenco delle zone ammissibili figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 913/97 per tener conto dell'attuale situazione veterinaria e sanitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue:

1) il testo dell'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

2) il testo dell'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14.
[4] GU L 196 del 14. 7. 1998, pag. 5.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Numero totale massimo di animali a partire dal 6 maggio 1997:

Suini da ingrasso	675 000 capi
Suinetti	370 000 capi
Scrofe da riforma	11 000 capi
Suini all'ingrasso della razza "suino iberico"	9 000 capi»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Parte 1

— Nella provincia di Saragozza, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Diputación General de Aragón, del 25 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad del 27 marzo 1998, pag. 1411.

— Nella provincia di Saragozza, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Diputación General de Aragón, del 28 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad del 4 maggio 1998, pag. 1999.

— Nella provincia di Saragozza, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Diputación General de Aragón, del 22 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad del 29 maggio 1998, pag. 2421.

— Nella provincia di Saragozza, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Diputación General de Aragón, del 9 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad del 12 giugno 1998, pag. 2641.

— Nella provincia di Saragozza, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Diputación General de Aragón, del 10 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad del 17 giugno 1998, pag. 2737.

— Nella provincia di Siviglia, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Junta de Andalucía, del 23 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Junta del 28 aprile 1998, pag. 4951.

Parte 2

Le "comarcas" veterinarie delle province di Saragozza e Siviglia di cui all'allegato I della decisione 98/339/CE.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1651/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1998

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ([2]),

visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 ([4]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, con il regolamento (CE) n. 2154/97 ([5]), la Commissione ha fissato in via provvisoria, in attesa dell'adattamento del volume del contingente tariffario in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il coefficiente di riduzione da applicare alle domande di assegnazione annua di ciascun operatore della categoria C, in base ad un volume contingentale di 2 200 000 tonnellate per il 1998;

considerando che il volume del contingente tariffario è stato fissato successivamente a 2 553 000 tonnellate per il 1998 dal regolamento (CE) n. 1645/98 della Commissione ([6]); che tuttavia, non si deve tener conto, ai fini della fissazione del coefficiente di riduzione, della quantità di 16 500 tonnellate riservata per poter far fronte a casi estremi;

considerando che è necessario stabilire, su questa base, il nuovo coefficiente per il 1998 e, per maggiore chiarezza, abrogare il regolamento (CE) n. 2154/97;

considerando che è necessario che le disposizioni previste dal presente regolamento entrino in vigore immediatamente, tenendo conto dei termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo da assegnare a ciascun operatore della categoria C per il 1998 si ottiene applicando al volume indicato nella domanda di assegnazione di ciascun operatore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, il coefficiente di riduzione 0,000368.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2154/97 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.
([2]) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
([3]) GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.
([4]) GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.
([5]) GU L 297 del 31. 10. 1997, pag. 120.
([6]) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1652/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 [1], modificato dal regolamento (CE) n. 618/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 1998 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 58.
[2] GU L 82 del 19. 3. 1998, pag. 35.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1998
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
H2	100,0
5	100,0
6	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
10/11	100,0
12/13	100,0
14	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998
1	2 949
2	351
3	920
4	10 006,1
H1	1 200
H2	250
5	1 725
6	1 129,6
7	5 153
8	805
9	5 865
10/11	3 032,5
12/13	1 322,5
14	172,5
15	517,5
16	943,5
17	7 187,5

REGOLAMENTO (CE) N. 1653/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 1998 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II del presente regolamento.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 85 del 27. 3. 1997, pag. 56.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1998
23	100,00
24	100,00

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998
23	44,7
24	109,4

REGOLAMENTO (CE) N. 1654/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/96 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 1998 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 156 del 23. 6. 1994, pag. 14.
[2] GU L 277 del 30. 10. 1996, pag. 12.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1998
1	100,00

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998
1	3 958

REGOLAMENTO (CE) N. 1655/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 1998 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 691/97 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 settembre 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 233 del 30. 9. 1995, pag. 45.
[2] GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 12.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998
18	575
19	575
20	115
21	575
22	287

REGOLAMENTO (CE) N. 1656/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1998 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1390/98 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 1998 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 58.
[2] GU L 187 dell'1. 7. 1998, pag. 28.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1998
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998
G2	9 690,6
G3	1 501,5
G4	843,5
G5	1 760,0
G6	4 500,0
G7	1 567,5

REGOLAMENTO (CE) N. 1657/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1998 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria e della Romania, nonché per la Polonia, la quantità equivalente di carne, espressa in peso di prodotti trasformati che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998; che è possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria; che, tuttavia, le quantità indicate nelle domande di carni bovine originarie della Polonia e di prodotti trasformati originari della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingentale, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantitativi rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i sei paesi considerati per il secondo periodo, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1998 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria;

b) 36,856 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31 e 1602 50 39 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1998, ammontano a:

a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:

— 4 071,5 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,

— 1 511 tonnellate di carni originarie della Repubblica ceca,

— 766,0 tonnellate di carni originarie della Slovacchia,

— 115,0 tonnellate di carni originarie della Bulgaria,

— 862,5 tonnellate di carni originarie della Romania;

b) 2 760 tonnellate di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 o 1 289,7 tonnellate di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39, originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1998.

[1] GU L 176 del 20. 6. 1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione